www.infoparlamento.it

Newsletter dell'8 agosto 2018.

In vista della ripresa dei lavori del Parlamento, dopo la pausa estiva, Vi auguriamo buone vacanze.

Verranno inviate, solo comunicazioni urgenti.

- Pubblicazione a cura della Casa editrice Giacchipelli editore

1.1 SUBAPPALTO ED AVVALIMENTO (CEDOLA DI ACQUISTO + STRALCIO VOLUME) a cura di Laura Savelli e Massimo Frontoni (Sconto del 20%) – Cedola ordine con sconto

- Governo

Gazzetta ufficiale

2.1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2018 - Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale on. dott.ssa Emanuela Claudia Del Re, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (GU Serie Generale n. 182 del 07-08-2018)

- Parlamento, comunicazioni

Senato della Repubblica

3.1 Le Commissioni torneranno a riunirsi martedì 4 settembre e l'Aula martedì 11 settembre 2018.

ORDINE DEL GIORNO
Martedì 11 settembre 2018 alle ore 16,30
I. Discussione dalla sede redigente del disegno di legge:
BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" – *Relatrice* EVANGELISTA *(Relazione orale)* **(536)**
II. Discussione dalla sede redigente del documento:
QUAGLIARIELLO, BERNINI - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su sicurezza, emergenza e ricostruzione, dal terremoto dell'Aquila 2009 ai successivi eventi sismici, nonché sulle conseguenti criticità demografiche e socioeconomiche delle aree interne (*ove concluso dalla Commissione*) **(doc. XXII, n. 11)**
III. Discussione congiunta dalla sede redigente dei documenti:
1. RIZZOTTI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere **(doc. XXII, n. 1)**
2. MARCUCCI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere **(doc. XXII, n. 8)**
3. DONNO ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (*ove conclusi dalla Commissione*) **(doc. XXII, n. 9)**

3.2 Commissione Territorio (13ª) – Sui lavori della Commissione.

Sulla ripresa dei lavori al termine della prossima pausa estiva si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*), la senatrice NUGNES (*M5S*), il senatore FERRAZZI (*PD*), la senatrice TIRABOSCHI (*FI-BP*), il sottosegretario di Stato Vannia GAVA, nonché la presidente MORONESE, e al termine del quale che la Commissione conviene **di riavviare la propria attività a partire da martedì 11 settembre**, fatte salve le eventuali esigenze derivanti dall'emergere di situazioni impreviste.

3.3 Commissione Politiche dell'Unione Europea (14ª) – Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE illustra le principali linee di attività della Commissione per la ripresa dei lavori a settembre.
Sono anzitutto in via di finalizzazione i due disegni di legge europea e di delegazione europea, che rientrano nella competenza primaria della Commissione e che dovranno essere esaminati con priorità. Secondo un modulo già sperimentato, uno dei due disegni di legge sarà trasmesso al Senato e uno, contestualmente, alla Camera.
Sarà avviato l'esame dell'affare sulla strategia commerciale dell'Unione europea, cui sono state associate in sede consultiva la Commissione industria e la Commissione agricoltura, con le quali si procederà congiuntamente allo svolgimento di audizioni.
Si procederà anche ad altre audizioni sui temi della politica agricola comune, della politica di coesione, sui temi della cultura e delle questioni economiche. Sono previsti incontri con omologhe Commissioni di altri Stati membri per affrontare le questioni europee di interesse comune.
La Commissione sarà coinvolta altresì in alcuni appuntamenti istituzionali a Bruxelles e a Vienna.
Oltre agli argomenti già inseriti all'ordine del giorno, la Commissione sarà chiamata a esprimersi in sede consultiva sulle proposte normative europee di cui ai COM(2018) 134, 135 e 460, sull'A.S. n. 497 e sull'A.S. 659.

Camera dei Deputati

3.4 Le Commissioni torneranno a riunirsi martedì 4 settembre e l'Aula martedì 11 settembre 2018.

Aula - Sui lavori dell'Assemblea.
PRESIDENTE. Comunico che, a seguito dell'odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è convenuta la seguente articolazione dei lavori dell'Assemblea per il periodo 11-21 settembre:
Martedì 11 settembre *(ore* 11 *e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna)*
Seguito dell'esame delle mozioni:
Gelmini ed altri n. 1-00010, D'Uva, Molinari ed altri n. 1-00017, Lucaselli ed altri n. 1-00019 e Moretto ed altri n. 1-00025 concernenti iniziative volte a favorire il rientro delle imprese italiane che hanno delocalizzato la produzione all'estero;
Carnevali ed altri n. 1-00009, Rostan ed altri n. 1-00012, Rizzetto ed altri n. 1-00016, D'Uva, Molinari ed altri n. 1-00018, Lupi e Schullian n. 1-00020, Aprea ed altri n. 1-00023 e Magi ed altri n. 1-00029concernenti iniziative volte ad implementare il reddito di inclusione.
Discussione sulle linee generali del disegno di legge S. 717 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (*approvato dal Senato - scadenza: 23 settembre 2018*).
Mercoledì 12 e giovedì 13 settembre *(antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 14 settembre)*
Seguito dell'esame del disegno di legge S. 717 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (*approvato dal Senato - scadenza: 23 settembre 2018*)
Lunedì 17 settembre *(ore 15, con eventuale prosecuzione notturna)*
Discussione congiunta sulle linee generali dei disegni di legge n. 850 - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 e n. 851 - Disposizioni per

l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.
Martedì 18 *(pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna),* ***mercoledì 19 e giovedì 20 settembre*** *(antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna)*
Seguito dell'esame dei disegni di legge n. 850 - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 e n. 851 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.
Lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni avrà luogo il martedì, nella parte antimeridiana della seduta.
Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata *(question time)* avrà luogo il mercoledì (dalle ore 15).
Lo svolgimento di interpellanze urgenti avrà luogo il venerdì, nella parte antimeridiana della seduta.

3.5 Commissione Politiche UE (XIV) - Sulla riunione dei Presidenti COSAC svoltasi a Vienna dall'8 al 9 luglio 2018. *(Relazione del Presidente, Sergio Battelli sulla partecipazione alla riunione dei presidenti COSAC, svoltasi a Vienna l'8 e il 9 luglio 2018)*

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che, come annunciato in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha preso parte, nelle giornate di domenica 8 luglio e lunedì 9 luglio 2018, insieme al presidente dell'omologa Commissione del Senato, alla riunione dei presidenti degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'UE dei Parlamenti dell'Unione europea (COSAC), svoltasi a Vienna. Sottolinea che la riunione ha rappresentato una prima occasione di confronto a livello parlamentare nel quadro della nuova Presidenza austriaca dell'Unione europea, che guiderà l'Unione fino alla fine dell'anno. Segnala, peraltro, che sempre a Vienna, dal 18 al 20 novembre si svolgerà la LX Conferenza COSAC, con la partecipazione di 6 membri per ogni Parlamento nazionale. Ricorda che la COSAC può sottoporre all'attenzione delle istituzioni dell'Unione i contributi che ritenga utili. Osserva che in questa delicata fase di vita delle Istituzioni europee, il confronto a livello parlamentare acquista una particolare utilità al fine di portare all'attenzione delle Istituzioni europee il punto di vista delle Assemblee espressione della sovranità popolare e delle istanze dei popoli europei. Evidenzia che la riunione, sullo svolgimento della quale deposita una relazione dettagliata agli atti della Commissione (*vedi allegato 2*), divisa in due sessioni, è stata l'occasione per affrontare le tematiche relative alle priorità della Presidenza austriaca dell'Unione e al futuro dell'Unione europea. Fa presente che i numerosi presidenti intervenuti hanno trattato in particolare i temi della migrazione, rispetto al quale è stata ribadita la posizione dell'Italia relativa alla necessità di coniugare la responsabilità alla solidarietà, del nuovo quadro finanziario pluriennale e dell'allargamento dell'Unione ai paesi dei Balcani occidentali. Rappresenta che, nella seconda sessione, un particolare rilievo ha assunto il tema della sussidiarietà, grazie anche alla relazione del Primo Vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, proprio alla vigilia della presentazione del rapporto sulla sussidiarietà predisposto dalla *task force* da lui presieduta. Conclude, auspicando una sempre maggiore attenzione alla cooperazione interparlamentare da parte dei gruppi perché può davvero essere uno strumento prezioso per portare e spiegare le ragioni dell'Italia agli amici europei.

3.6 Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 luglio 2018, ha dato comunicazione del conferimento dell'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri al consigliere Ferdinando Ferrara.

Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 30 luglio 2018, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del signor Paolo Mattei a componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

- DL 87/2018 Dignità

Senato della Repubblica

DECRETO LEGGE

4.1 Aula - Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: (741) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese* *(Approvato dalla Camera dei deputati)* **(ore 9,39)**
(Seguito discussione e approvazione)

L'Assemblea martedì 7 agosto, ha **approvato definitivamente il ddl n. 741**, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la **dignità dei lavoratori e delle imprese**.

Il provvedimento, giunto in Aula senza relatore, è articolato in quattro capi e reca misure per il contrasto al precariato (riduzione a 24 mesi della durata massima dei contratti a tempo determinato, reintroduzione dell'obbligo di motivarli, aumento dell'indennità di licenziamento ingiustificato, incremento della contribuzione ad ogni rinnovo che può essere recuperato in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato); misure finalizzate alla continuità didattica (copertura di posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole dell'infanzia e nella scuola primaria); misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali (restituzione dei benefici fiscali da parte delle imprese che delocalizzano nell'Unione europea e sanzioni aggiuntive per quelle che delocalizzano al di fuori dell'Unione); **misure per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo (divieto di pubblicità per giochi e scommesse); misure in materia di semplificazione fiscale (superamento di redditometro, spesometro e split payment).**
La Camera ha approvato diverse modifiche, tra cui la disciplina della somministrazione, e ha introdotto ulteriori articoli che riguardano l'esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile, l'operatività dei centri per l'impiego, le disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali, **le formule di avvertimento di rischio e il monitoraggio dell'offerta di gioco, la tutela dei minori e l'istituzione del logo no slot**, la proroga della fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, la compensazione delle cartelle esattoriali.

Nella seduta di lunedì 6 agosto, si sono svolte la discussione generale e la replica del Ministro del lavoro ed è iniziata la votazione degli emendamenti, che si è conclusa questa mattina. **Tutte le proposte di modifica sono state respinte**.

Hanno svolto dichiarazione di voto finale favorevole i sen. Cario (Misto-MAIE), Bagnai (L-SP) e Patuanelli (M5S).
Hanno annunciato voto contrario i sen. Julia Unterberger (Aut), Laforgia (Misto-LeU), De Bertoldi (FdI), Marcucci (PD) e Pichetto Fratin (FI). Secondo PD e FI il provvedimento è frettoloso e propagandistico, risente di una visione anacronistica del mercato del lavoro ed è destinato a produrre più danni che benefici, aumentando la disoccupazione, il lavoro nero e il contenzioso.
Il **Gruppo FdI condivide le norme sul gioco d'azzardo**, ma è contrario alle disposizioni che intendono contrastare la precarietà ingessando il mercato del lavoro.
Secondo M5S il provvedimento opera una svolta nella politica sociale ed economica del Paese: l'obiettivo è restituire dignità e centralità al lavoro, invertendo una tendenza iperliberista che ha smantellato i diritti, ha accentuato gli squilibri e aggravato la recessione.
Misto-LeU ritiene, invece, che la reintroduzione dei voucher e il mancato reintegro dell'articolo 18 impediscano al provvedimento di segnare un'autentica discontinuità rispetto al dogma della svalutazione del lavoro.
Secondo L-SP le imprese non chiedono maggiore flessibilità in uscita bensì semplificazione, sostegno alla domanda, investimenti produttivi.

- DL 86/2018 Riordino dei Ministeri

Camera dei Deputati

DECRETO LEGGE

5.1 Aula - Seguito della discussione del disegno di legge: S. 648 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità (Approvato dal Senato) (A.C. 1041).
(Seguito discussione e approvazione)
(Questioni pregiudiziali)
(Fascicolo emendamenti)

L'Assemblea nella seduta di martedì 7 agosto, ha respinto le questioni pregiudiziali Sisto ed altri n. 1 e Migliore ed altri n. 2, ha **approvato definitivamente** il disegno di legge, già approvato dal Senato, n. 1041: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.
L'assemblea dopo aver respinto tutti gli emendamenti, è passata all'esame degli ordini del giorno.

Ordine del giorno n. 9/1041/1 Foti, accolto come raccomandazione.
Ordine del giorno n. 9/1041/2Bellucci, accolto con riformulazione.
Ordine del giorno n. 9/1041/3 Meloni, accolto come raccomandazione.
Ordine del giorno n. 9/1041/4 Silvestroni, accolto con raccomandazione e riformulato.
Ordine del giorno n. 9/1041/5 De Carlo Luca, accolto con riformulazione.
Ordine del giorno n. 9/1041/6 Panizzut, accolto.
Ordine del giorno n. 9/1041/7 Vinci, accolto con riformulazione.
Ordine del giorno n. 9/1041/8 Lattanzio, accolto con riformulazione.
Ordine del giorno n. 9/1041/9 Daga, accolto come raccomandazione.
Ordine del giorno n. 9/1041/10 Labriola, respinto
Ordine del giorno Gagliardi n. 9/1041/11, accolto come raccomandazione con riformulazione
Ordine del giorno numero Piccoli Nardelli n. 9/1041/12, accolto con riformulazione
Ordine del giorno Ciampi n. 9/1041/13, accolto con riformulazione
Ordine del giorno Ascani n. 9/1041/14, accolto con riformulazione
Ordine del giorno Russo Paolo n. 9/1041/15, accolto con riformulazione
Ordine del giorno Fidanza n. 9/1041/16, respinto
Ordine del giorno D'Arrando n. 9/1041/17 accolto.
Ordine del giorno Chiazzese n. 9/1041/18: accolto.
Ordine del giorno Bond n. 9/1041/19, accolto con riformulazione
Ordine del giorno Baratto n. 9/1041/20, accolto con riformulazione
Ordine del giorno De Lorenzis n. 9/1041/21: accolto.
Ordine del giorno Bendinelli n. 9/1041/22, accolto con riformulazione
Ordine del giorno Gadda n. 9/1041/23, respinto

- Infrastrutture – Edilizia - Appalti

Finco

6.1 Comunicato stampa - Appalti Pubblici: un percorso con molte imboscate.

Roma 7 agosto 2018 - "*Questo importante settore dell'economia, avrebbe necessità di un po' di tranquillità per andare avanti, non di essere costantemente modificato"* - afferma la Presidente Finco Carla Tomasi in un'articolata dichiarazione rilasciata stamane.

Senato della Repubblica

INTERROGAZIONE, presentata.

6.2 Sul completamento della strada statale 675 Umbro-Laziale - Sistema infrastrutturale del collegamento del Porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte - Tratta "Monte Romano Est-Civitavecchia" – Interrogazione a risposta orale n. **3-00182,** presentata dal Sen. Grimani (PD) il 7 agosto 2018, rivolta al **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, per sapere quale impegno il Ministro in indirizzo intenda garantire per il prosieguo dei lavori e quale ritenga possa essere la reale tempistica per la definitiva realizzazione dell'opera.

Camera dei Deputati

6.3 Aula - Interventi di fine seduta.

PAOLO PATERNOSTER (LEGA). Grazie, Presidente. **La strada statale n. 434 Transpolesana è un'infrastruttura di vitale importanza, un'arteria stradale situata nel nord-est, in Veneto, nelle province di Verona e di Rovigo. È una strada statale di notevoli dimensioni che da Verona arriva fino a Rovigo e connette la Milano-Venezia, la Valdastico e la Padova-Bologna**.

Lungo questa importante infrastruttura stradale ogni giorno transitano migliaia di TIR e di auto da tutta Italia e, nel passato, quando mancava un adeguato spartitraffico centrale, è stata interessata da decine e decine di gravi incidenti stradali, spesso, purtroppo, anche mortali.

Nonostante gli enormi sforzi che la regione Veneto fa nel sollecitare ANAS, che è il proprietario e gestore della superstrada, per far sì che su questa venga effettuata una decente e periodica manutenzione del manto stradale, visto che è una gruviera, l'attenzione che vorrei portare è per la tragicomica, ma nello stesso tempo pericolosa e, direi, anche vergognosa situazione che si verifica e si determina ogni qual volta anche un banale temporale scarica una quantità, anche modesta, di pioggia nei pressi della galleria artificiale nel comune di San Giovanni Lupatoto, unica galleria artificiale dell'intera superstrada il cui tracciato è interamente in ambito pianeggiante.

Ebbene, purtroppo in moltissimi casi, l'ultimo dei quali verificatosi la mattina del giorno giovedì 2 agosto, la superstrada si è nuovamente e completamente allagata, creando gravi pericoli e disagi per la circolazione. La strada nel tratto della galleria artificiale è stata chiusa per ore al traffico, in quanto non percorribile per allagamento. A nulla sono valsi fino adesso gli interventi di ANAS. Non si tratta di un caso isolato ma, purtroppo, si verifica periodicamente.

La situazione non è più tollerabile, perché in uno Stato civile come il nostro, nel terzo millennio non è possibile il ripetersi di tali episodico. Oggi fortunatamente esistono tecnologie che permettono di risolvere…

PRESIDENTE. Grazie, collega.

PAOLO PATERNOSTER (LEGA). … anche i problemi più gravi. Concludo, Presidente. Quindi, io avviso la Presidenza e tutti i miei colleghi che presenterò un'interrogazione parlamentare scritta al nostro Ministro, affinché questa situazione non si ripeta più, perché Verona e il Veneto non si possono permettere una situazione del genere *(Applausi dei deputati del gruppo Lega-SalviniPremier)*.

INTERROGAZIONI, pervenute risposte scritta dalla Presidenza.

6.4 Pervenuta risposta scritta - Sulla chiusura lungo l'autostrada Palermo-Catania a causa del deterioramento di una soletta sul ponte «Morello» compreso tra gli svincoli di Enna e Caltanissetta. Interrogazione n. 4-00116.

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, la società Anas ha evidenziato che la chiusura in direzione Palermo dell'autostrada A19 Palermo-Catania si era resa necessaria per consentire l'esecuzione di un intervento di ripristino di una soletta del viadotto Morello, tra gli svincoli di Enna e Caltanissetta.*
L'impresa incaricata ha concluso l'intervento di manutenzione straordinaria nel pomeriggio del 24 aprile scorso, in anticipo rispetto alla data prevista, consentendo così l'immediata riapertura del tratto autostradale nella mattina del giorno successivo.
Inoltre, in merito al piano organico di messa in sicurezza e di ammodernamento dell'A19, Anas ha comunicato di aver programmato n. 78 interventi di manutenzione, per un investimento complessivo di oltre 521 milioni di euro.
La seguente tabella riporta in dettaglio i predetti interventi.

tipologia di intervento	interventi in fase di attivazione	investimento (Mil €)	interventi attivi	investimento (Mil €)	interventi ultimati dal 2016	investimento (Mil €)	interventi TOTALE	investimento TOTALE
	57	442,61	12	57,03	9	21,71	78	521,35
Barriere e protezioni	16	89,27					16	89,27
Impianti tecnologici	3	11,98	1	3,51			4	15,49
Opere complementari	1	4,47	1	1,77	1	8,50	3	13,27
Opere d'arte	31	321,79	4	29,12	3	3,18	38	354,09
Piano viabile	4	13,50	6	22,64	5	13,64	15	47,64
Segnaletica	2	1,59					2	1,59

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Danilo Toninelli.

6.5 Pervenuta risposta scritta - Sul sistema stradale della Basilicata è oggetto di diversi interventi da parte di Anas in quanto vi è la necessità di migliorare la rete viaria regionale, soprattutto in vista della rassegna culturale Matera 2019, Capitale europea della cultura. Interrogazione n. 4-00459.

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, la società Anas ha fornito le seguenti informazioni.*
Il collegamento mediano Murgia-Pollino inserito nel Piano nazionale per il Sud e approvato con delibera Cipe n. 62 del 2011 riporta una sostanziale rimodulazione degli importi rispetto a quanto individuato nell'originario progetto Anas del 2008.
In dettaglio:
l'intervento relativo al tratto Gioia del Colle (A 14)-Matera (PZ138), di importo pari a 129,996 milioni di euro, ha inizio in corrispondenza dell'uscita esistente di Gioia del Colle sull'autostrada A14 e si sviluppa in sovrapposizione al corridoio dell'attuale SP 235 (ex SS 171 di Santeramo), interessando la regione Puglia e la regione Basilicata. Dall'abitato di Santeramo in Colle il corridoio prosegue percorrendo l'attuale SP 235 (ex SS 271 di Cassano). Al fine di superare

una serie di tornanti, è prevista una variante per uno sviluppo pari a circa 1,6 km che termina in corrispondenza della Masseria Iacoviello sulla SP 235. L'intervento si conclude dopo aver attraversato l'area di sviluppo industriale del Bacino del Salotto. La sezione adottata per l'adeguamento dei tratti stradali interessati dall'intervento è di tipo C1 secondo il decreto ministeriale 5 novembre 2001, con una corsia per senso di marcia e una piattaforma stradale di larghezza complessiva pari a 10,5 metri. Lo sviluppo complessivo è di circa 25 km, dei quali circa 8 km in Basilicata, e prevede la realizzazione di 9 nuovi svincoli;
l'intervento by-pass *di Matera (PZ139), relativo al 1° stralcio del secondo tratto Matera-Ferrandina-Pisticci e di importo pari a circa 69,500 milioni di euro, costituisce la tangenziale esterna all'abitato di Matera e presenta caratteristiche di strada tipo C1, fino all'interconnessione con la SS 99, per uno sviluppo di circa 7,5 km, e di strada tipo B dalla SS 99 fino alla interconnessione con la ex SS 380 in comune di Miglionico, per uno sviluppo pari a circa 14 km. Lo sviluppo complessivo è di circa 24,5 km e prevede la realizzazione di 12 viadotti per un'estesa complessiva di 2.190 metri, 2 gallerie naturali di lunghezza pari a circa 250 metri, 4 gallerie artificiali di lunghezza pari a circa 735 metri, 9 svincoli a livelli sfalsati. È stato redatto il progetto preliminare e avviata la procedura di approvazione del progetto presso il Cipe, ai sensi dell'articolo 165 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Il progetto è stato inviato agli enti locali, che hanno formulato alcune osservazioni su ulteriori alternative di tracciato e sulle quali Anas ha approfondito gli studi; sono inoltre in corso incontri con i medesimi enti per individuare il corridoio su cui continuare le procedure approvative;*
per il tratto Pisticci (SS 407)-Montalbano-Valsinni (SS 653) 1° stralcio il progetto preliminare è stato approvato nel 2008 e prevedeva la realizzazione di una variante alla ex SS 176, con caratteristiche congruenti alla classe C1, tra lo svincolo di Pisticci (SS 407) e la SS 598 della Val d'Agri e alla ex SS 103 fino all'innesto sulla SS 653 Sinnica nei pressi di Valsinni. L'intervento aveva uno sviluppo di 27,1 km (5 viadotti per 1000 metri complessivi, 4 ponti per 120 metri complessivi, 7 gallerie naturali per 2390 metri complessivi, 1 galleria artificiale di 92 metri complessivi) e presentava un costo di investimento, stimato a prezzi 2008, pari a circa 293,4 milioni di euro. Con il predetto Piano del Sud, il Cipe ha assegnato un importo di circa 55,1 milioni di euro per il tratto SS 407 Basentana-SS 653 Sinnica (Pisticci-Tursi), indicando un costo complessivo di 100 milioni di euro. Considerando il finanziamento sul tratto SS 407 Basentana-SS 653 Sinnica (Pisticci-Tursi), Anas ha avviato nel 2014 le attività di progettazione preliminare di un primo stralcio, dal km 164+075 al km 168+700 dell'attuale SS 103, parte della tratta D Pisticci-Montalbano-Valsinni ricadente nel territorio del comune di Montalbano Jonico (MT). Tale tratta consentirebbe di superare una zona di valico impervia, interessata spesso da eventi nevosi. Il mantenimento e la correlazione della viabilità esistente con la nuova variante sarebbe assicurata attraverso due innesti a raso, previsti ai due estremi dell'intervento stesso e denominati rispettivamente svincolo nord e svincolo sud. Inoltre, in corrispondenza dell'uscita nord della galleria Malabocca, sarebbe previsto l'inserimento di una rampa di collegamento con la viabilità esistente tale da consentire una eventuale realizzazione funzionale parziale (sub-stralcio 1A) dell'intervento stesso. Considerato il limitato finanziamento disponibile, allo stato attuale Anas sta valutando la possibilità di realizzare il solo summenzionato sub-stralcio 1A, che comprenderebbe la galleria Malabocca, lo svincolo sud e la rampa di innesto alla viabilità esistente. Anas evidenzia anche che il tracciato scelto ricade all'interno della riserva naturale speciale Calanchi di Montalbano Jonico, istituita dalla legge regionale 27 gennaio 2011, n. 3, la quale all'articolo 2, comma 1, lettera g), *indica il divieto di apertura di nuove strade e l'allargamento di quelle esistenti ad esclusione dell'adeguamento delle strade statali e provinciali.*
Alla luce di quanto su esposto, mentre Anas sta procedendo alla valutazione dei costi dell'intervento sub-stralcio 1, è tuttora in corso lo studio di una alternativa di tracciato fuori dal parco dei Calanchi, che prevedrebbe una galleria di estensione di circa 1,6 km. A conclusione dello sviluppo dell'alternativa, Anas prevede di procedere ad un incontro con le amministrazioni locali per valutare la soluzione da adottare, che potrebbe comportare l'impiego del finanziamento disponibile per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza della SS 103.
Per quanto riguarda lo stato di attuazione del collegamento mediano Murgia-Pollino:
tratta Gioia del Colle-Matera, la società Anas informa che è stato redatto il progetto preliminare e avviata la procedura di approvazione del progetto presso il Cipe. Il progetto è stato inviato agli enti locali, che hanno formulato alcune osservazioni su ulteriori alternative di tracciato. Anas facendosi carico di queste richieste, ha approfondito gli studi su queste alternative e sono in corso incontri con gli enti locali per individuare il corridoio su cui continuare le procedure approvative;
by-pass *di Matera tratta Matera-Ferrandina, l'intervento è relativo all'adeguamento in sede della strada esistente. Il progetto esecutivo è stato completato nel mese di giugno scorso ed è*

ora in fase di verifica ai fini della successiva validazione del responsabile unico del procedimento. L'avvio delle procedure di appalto dei lavori è previsto nel mese di settembre 2018;
tratta Ferrandina-Pisticci (SS 407 dal km 64 al km 70), questa è compresa nel più ampio intervento di riqualificazione e messa in sicurezza con interventi in sede della SS 407 Basentana dal km 52 al km 88. Il tratto stradale è stato suddiviso in stralci funzionali:

- *dal km 40 al km 42 si è in procinto di avviare la procedura di appalto;*
- *dal km 42 al km 52 è stato completato il progetto nel mese di giugno ed è in fase di verifica ai fini della successiva validazione del Rup. L'avvio delle procedure di appalto dei lavori è previsto nel mese di settembre 2018;*
- *dal km 52 al km 64 il progetto esecutivo è in corso e Anas prevede di attivare la verifica ai fini della validazione nel mese di settembre 2018 con previsione di avvio delle procedure d'appalto entro la fine dell'anno;*
- *dal km 64 al km 76 il progetto esecutivo è in corso e Anas prevede di attivare la verifica ai fini della validazione nel mese di novembre 2018, con previsione di avvio delle procedure d'appalto entro il primo trimestre del 2019;*
- *dal km 76 al km 88 il progetto esecutivo è in corso. Anas prevede di attivare la verifica ai fini della validazione entro il primo trimestre del 2019 con previsione di avvio delle procedure d'appalto entro il secondo trimestre del 2019;*
- *tratta Pisticci-Valsinni è in corso la redazione del progetto di fattibilità economica conseguente alla necessità di rimodulare l'intervento previsto nel progetto preliminare approvato da Anas nel 2008 in ragione degli importi previsti nel piano per il Sud;*
- *tratta Valsinni-Lauria il collegamento è realizzato con la SS 653 Sinnica, avente caratteristiche adeguate alla categoria tipo CNR IV con velocità di progetto 80/100 km/h e intersezioni a livelli sfalsati;*
- *tratto finale della strada statale 655 Bradanica-tronco 1° lotto della Martella, Anas segnala che l'intervento riguarda la realizzazione del tratto finale, in variante, del collegamento alla città di Matera nell'ambito del programma di interventi connessi al ruolo della città quale capitale europea della cultura per il 2019, con un importo pari a circa 69,84 milioni di euro. Ad aprile scorso è stata aperta al traffico una prima tratta funzionale di circa 8 km, sugli 11,5 totali, mentre l'apertura della restante tratta è legata alla risoluzione delle problematiche che riguardano il viadotto Santo Stefano, interessato da un'anomala deformazione degli isolatori imputabile ad un complesso fenomeno gravitativo profondo per la cui caratterizzazione si sono rese necessarie indagini fino a 70 metri di profondità. Sulla base degli esiti di tali indagini, sono in corso di elaborazione le soluzioni progettuali per la messa in pristino dell'impalcato del viadotto, per il consolidamento delle fondazioni e per la stabilizzazione del versante interessato dal movimento franoso, L'ultimazione è prevista per dicembre 2018.*

Infine, gli interventi di messa in sicurezza della SS 407 Basentana, già finanziati e programmati per un investimento complessivo di 18,72 milioni di euro, sono così dettagliati:

- *lavori di manutenzione straordinaria per riparazioni locali delle strutture dei viadotti Brindisi II e Pietra per un investimento di circa 0,60 milioni di euro;*
- *lavori per il completamento del consolidamento delle fondazioni del viadotto Calciano II al km 37+046 della SS 407 (dalla pila 1 alla pila 7) per un investimento di circa 1,50 milioni di euro;*
- *lavori di interventi di distese generali in tratti saltuari per un investimento di circa 1,48 milioni di euro;*
- *R.A, n. 05-SS 407-progetto* Green light*, sostituzione dei corpi illuminanti con led di ultima generazione – lotto 5 – gallerie Montagnola e Tentazione per un investimento di circa 0,19 milioni di euro;*
- *lavori per il consolidamento e la protezione delle fondazioni del viadotto Calciano I (al km 34+615), Adamo, Calcesi, Arena e della Vecchia della SS 407-1° stralcio, per un investimento di circa 1,87 milioni di euro;*
- *lavori per l'adeguamento delle barriere di spartitraffico lungo la SS 407-1° stralcio, per un investimento di circa 2,58 milioni di euro;*
- *lavori di riqualificazione della piattaforma stradale-1° lotto A – sulla tratta compresa tra i km 40+320 e 42+400 corridoio Stradale Salerno-Potenza-Bari con estensione direttrice Basentana: R.A. 05 e SS 407 lavori di riqualificazione dell'itinerario – 2° stralcio, per un investimento di 6,78 milioni di euro;*
- *interventi di risanamento locale delle strutture – 1° lotto G – dal corridoio stradale Salerno-Potenza-Bari con estensione direttrice Basentana: R.A. 05 e SS 407 lavori di*

riqualificazione dell'itinerario – 2º stralcio, per un investimento di circa 0,99 milioni di euro;

- *interventi di risanamento locale delle strutture – 1º lotto H – dal km 22+000 al km 28+000 corridoio stradale Salerno-Potenza-Bari con estensione direttrice Basentana: R.A. 05 e SS 407 lavori di riqualificazione dell'itinerario – 2º stralcio, per un investimento di circa 0,99 milioni di euro;*
- *lavori di demolizione e di ricostruzione impalcati-ripristini localizzati spalle, pile e pulvini del viadotto Brindisi II 5º stralcio di lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione locale dei viadotti lungo la rete compartimentale: Cammardà sul RA05, Gallamara e Cornutello sulla SS 92, Brindisi II sulla SS 407, Noce I e Calda sulla SS 585, sovrappasso al km 15+231 sulla SS 598, San Nicola sulla SS 653, Dragonetti e Lagopesole sulla SS 658, e ulteriori interventi minori, per un investimento di circa 0,91 milioni di euro;*
- *lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione e integrazione della segnaletica verticale sulle strade del centro manutentorio A e del centro manutentorio C, per un investimento di circa 0,82 milioni di euro.*

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Danilo Toninelli.

6.6 Pervenuta risposta scritta - Sull'esecuzione del progetto Quadrilatero, nelle regioni Umbria e Marche, che prevede un sistema di infrastrutture viarie che consiste nel completamento e adeguamento di due arterie principali (asse Foligno-Civitanova Marche strada statale 77 e l'asse Perugia-Ancona strada statale 76 e strada statale 318), della Pedemontana Fabriano- Muccia/Sfercia e di altri interventi viari, idonei ad assicurare il raccordo con i poli industriali esistenti e a migliorare ed incrementare l'accessibilità alle aree interne delle regioni interessate. Interrogazione n. 4-00236.

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame relativo al progetto Quadrilatero si comunica quanto segue.*

Preliminarmente, si precisa che l'importo di 20,27 milioni di euro di cui alla legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), richiamato nel testo dell'interrogazione, è incluso nei 68,65 milioni di euro che il Cipe con propria delibera n. 64/2016 ha disposto nell'ambito del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Anas come approvato dal decreto interministeriale di questo Ministero e del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2017, registrato alla Corte dei conti il successivo 29 dicembre.

In particolare, tali risorse finanziarie sono finalizzate alla realizzazione dei seguenti interventi prioritari come individuati dalla citata delibera Cipe 64/2016:

maxi lotto 2: adeguamento impianti tecnologici in galleria agli standard *della rete stradale transeuropea (TEN-T) –* ex *decreto legislativo n. 264 del 2006 – sublotto 1.1, per un importo di 18,77 milioni di euro;*

maxi lotto 1: sistemazioni idrauliche, monitoraggio ambientale e maggiori oneri per compensazione caro materiali – sublotto 2.5, per un importo di 1,5 milioni di euro.

Gli altri interventi prioritari finanziati con il citato contratto di programma, fino alla concorrenza dei detti 68,65 milioni di euro, sono:

maxi lotto 1: allaccio della strada statale (SS) 77 con la SS 16 a Civitanova Marche tramite rotatoria e realizzazione di un sottopasso ferroviario – sublotto 1.3, per un importo di 12 milioni di euro:

maxi lotto 1: attivazione telecontrollo da remoto degli impianti tecnologici in galleria – sublotti 1.2 e 2.1, per un importo di 2 milioni di euro:

maxi lotto 1: intervalliva di Macerata e allaccio funzionale alla città di Macerata tratto Mattei – La Pieve, – sublotto 2.2. per un importo di 34,38 milioni di euro.

Da ultimo si informa che la destinazione del contributo straordinario di 160 milioni di euro stanziato con la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) – al fine di consentire il rapido completamento delle opere, anche accessorie, da individuare specificamente nell'aggiornamento del citato contratto di programma 2016-2020 – non è ancora definita e dovrà essere concordata con Anas quale assegnataria diretta del contributo finanziario.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Danilo Toninelli.

6.7 Pervenuta risposta scritta - Sulla galleria Valnerina, inaugurata a fine 2013, già chiusa fino a data da destinarsi per «criticità rilevate nella soletta» (Rieti). Interrogazione n. 4-00268.

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.*
La chiusura della galleria Valnerina (direttrice Terni-Rieti) è stata disposta da Anas il 9 febbraio 2018, a seguito di un'anomalia riscontrata nella funzionalità di una porzione della soletta che delimita la sezione superiore del tunnel, preposta al passaggio delle condotte di aerazione e al transito pedonale in caso di evacuazione per motivi di sicurezza. In particolare, i tecnici Anas hanno rilevato un limitato abbassamento della soletta stessa causato dal cedimento del suo sistema di ancoraggio.
Quindi Anas ha avviato i necessari interventi di ripristino e messa in sicurezza della porzione interessata dal dissesto e, nel contempo, una campagna di approfondite verifiche tecniche anche su analoghi elementi presenti nel resto del tunnel, che si sviluppa per circa 3,7 chilometri.
Dai controlli effettuati dai tecnici incaricati, supportati da laboratori specializzati nella diagnostica, è emersa la necessità di intervenire sul tratto oggetto dell'abbassamento al fine di assicurarne la completa funzionalità e prevenire il ripetersi della criticità anche sui restanti campi di solette, con interventi tesi ad aumentarne il grado di sicurezza.
Sulla base dei risultati degli accertamenti, Anas ha individuato una adeguata soluzione tecnica per l'esecuzione degli interventi ed ha avviato la relativa progettazione, conclusa di recente.
I lavori risultano in fase di affidamento e la loro ultimazione è prevista entro il mese di settembre 2018.
Nelle more del completamento, la galleria potrà comunque essere utilizzata dall'utenza alla conclusione di una prima fase di interventi sulle solette ammalorate entro il corrente mese di luglio.
Infine, Anas ha comunicato che le anomalie riscontrate sono imputabili ad un difetto di esecuzione e, pertanto, il costo dei lavori necessari al ripristino dell'opera sarà totalmente addebitato in danno dell'appaltatore.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Danilo Toninelli.

INTERROGAZIONI, presentate.

6.8 Sulla messa in sicurezza della strada statale 63 (Reggio Emilia) - Interrogazioni a risposta orale n. **3-00138**, presentata dell'On. Incerti (PD) il 7 agosto 2018, rivolta al **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, per sapere se il Governo sia a conoscenza dello stato dell'arte dell'accordo di programma tra provincia di Reggio Emilia e Anas contenente la seconda fase di interventi per la messa in sicurezza della strada statale 63, in particolare per quanto riguarda la tratta Vezzano-Bocco.

6.9 Sulla manutenzione straordinaria della strada statale 63 «del Valico del Cerreto» (Reggio Emilia) - Interrogazioni a risposta orale n. **3-00139**, presentata dell'On. Incerti (PD) il 7 agosto 2018, rivolta al **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, per sapere se intenda assumere iniziative per accelerare i tempi di avvio delle procedure di gara per l'assegnazione dei lavori, considerando che già nel marzo 2017 l'Anas annunciava la conclusione del progetto esecutivo dell'adeguamento della galleria di Casina, e se sia a conoscenza delle motivazioni che hanno portato ad un così importante prolungamento dei tempi.

6.10 Sulla gestione della strada regionale n. 68 Colle val d'Elsa - Interrogazioni a risposta scritta n. **4-00957**, presentata dall'On. Potenti (Lega) il 7 agosto 2018, rivolta al **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, per sapere entro quali tempi l'Anas prenderà ufficialmente in carico la gestione della strada di cui in premessa; quale sia l'asse strategico del Centro Toscana e quale lo stato dell'attuazione dell'intesa relativa a tale strada; e quali iniziative di competenza si intendano assumere per garantire la messa in sicurezza della viabilità e per l'incolumità dei cittadini e dei turisti che percorrono quotidianamente la strada di cui in premessa.

Senato della Repubblica

DISEGNO DI LEGGE

7.1 Commissione Territorio (13ª) – Sede redigente - (149) *DE POLI e CASINI. - Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori* (497) *Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*
(Discussione congiunta e rinvio)

Nella seduta di martedì 7 agosto, la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento in titolo. Il relatore Mantero (*M5S*) ha illustrato il contenuto dei disegni di legge in titolo che recano, rispettivamente, 'Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori' e 'Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori'.

In ordine al disegno di legge n. 149, **l'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità del disegno di legge.** Si indicano la valorizzazione, lo sviluppo e la salvaguardia del territorio delle isole minori e delle relative specificità culturali, economiche, sociali e ambientali come obiettivo primario nazionale, realizzato attraverso la promozione di misure alle quali concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le Regioni e gli enti locali.

In base al comma 2, l'ambito di applicazione è indicato con riferimento alle isole con una superficie territoriale non superiore a 250 chilometri quadrati, comprese nell'elenco di cui all'allegato A annesso al medesimo disegno di legge.

In base al comma 3, gli enti locali con sede nelle isole minori, comprese le comunità isolane e di arcipelago, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile per la valorizzazione delle risorse economico-sociali presenti nei territori isolani, partecipando alla realizzazione di politiche di miglioramento dei territori interessati.

L'articolo 2 reca norme per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori e delle risorse delle isole minori, prevedendo la programmazione e la progettazione di interventi da parte di Stato, Regioni ed enti locali, secondo le rispettive competenze e funzioni, finalizzati alla sostenibilità del territorio, alla pianificazione degli interventi in situazioni di emergenza, alla promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica finalizzata al potenziamento delle reti telematiche di comunicazione; inoltre, si indicano le finalità della riorganizzazione del sistema dei trasporti, prevedendo il potenziamento dei servizi di collegamento, l'adeguamento della viabilità, lo sviluppo della portualità turistica e un sistema di agevolazioni per i trasporti marittimi, nonché il miglioramento della sostenibilità energetica e ambientale attraverso tecniche di produzione energetica alternative e uno smaltimento dei rifiuti a ciclo integrato, con altresì misure che favoriscano l'approvvigionamento idrico. Inoltre, si indicano finalità quali: adottare programmi di dotazione infrastrutturale per la sanità pubblica e per i servizi assistenziali, salvaguardare il diritto allo studio a livello locale, recuperare il patrimonio abitativo rispetto al rischio sismico e idrogeologico. Infine, si fa riferimento agli obiettivi di potenziamento dell'offerta lavorativa locale, di sviluppo e miglioramento dell'offerta turistica e delle attività produttive locali, nonché di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e culturale, compresi le lingue e gli idiomi locali.

L'articolo 3 disciplina il Comitato istituzionale delle isole minori, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che resta in carica per la durata di cinque anni ed è presieduto da un Sottosegretario di Stato delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Questo è un organo paritetico composto da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri competenti in materia di isole minori, da un rappresentante di ciascuna delle Regioni interessate e da dieci sindaci nominati dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), potendo comunque parteciparvi altri rappresentanti di enti pubblici e di associazioni convocate dal Comitato per discutere di particolari tematiche.

L'articolo 4 indica i compiti del Comitato, quali valutare, promuovere e coordinare gli obiettivi di sviluppo delle risorse e dei territori delle isole minori elaborati in sede locale, stabilire i criteri di ripartizione del relativo Fondo di sviluppo delle isole minori nonché esprimere pareri e proporre indirizzi sulle materie oggetto della legge, in particolare, sulle questioni relative alla programmazione degli interventi pubblici in favore delle isole minori.

L'articolo 5 destina una quota del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui è incrementata la dotazione di 100 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 - **al finanziamento degli interventi previsti dal programma-quadro previsto dall'articolo 6**. Quest'ultimo è definito da Stato, Regioni nei cui territori ricadono le isole minori e Comitato, sentita l'ANCIM.

La copertura delle risorse è individuata mediante riduzione del fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Ai sensi **dell'articolo 6, sulla base del programma-quadro, il Comitato predispone il Piano nazionale per la valorizzazione e lo sviluppo delle isole minori**, che ha validità triennale ed è aggiornato annualmente. Inoltre, il Comitato predispone annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale stesso, che trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

L'articolo 7 istituisce i presìdi di protezione civile, presso la sede di uno dei comuni delle isole minori, da scegliere previa intesa promossa dalla Regione interessata con il Comune in questione; essi hanno carattere permanente, e vi è preposto il sindaco del Comune stesso. I presìdi svolgono attività di allarme e soccorso in caso di emergenza e sono dotati di mezzi idonei ai fini dell'espletamento di tali funzioni, oltre ad avere compiti di monitoraggio, di prevenzione e di informazione sui rischi nel territorio, nonché di coordinamento con le associazioni e con gli enti di assistenza eventualmente presenti.

L'articolo 8 disciplina i campi di ormeggio attrezzati, allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aeree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette.

L'articolo 9 prevede l'istituzione di presìdi sanitari di primo soccorso, nei comuni interessati che ne risultano privi. Si segnala che la norma non chiarisce l'iter per la costituzione di tali presìdi.

In materia di agevolazioni fiscali, **l'articolo 10 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle agevolazioni fiscali** - e dei requisiti per accedervi - per le imprese che hanno insediamenti produttivi nelle isole minori, o che intendono realizzarli.

In ordine al disegno di legge n. 497, "Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori", **l'articolo 1 ne reca l'oggetto e le finalità**.

La disposizione fa riferimento all'applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che prevedono la particolare tutela delle aree insulari, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali. Inoltre, il comma 2 stabilisce che, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato, le Regioni e i Comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori indicate dal relativo Allegato A.

Il comma 3 prevede che gli interventi di valorizzazione, di cui al citato comma 2, sono predisposti e attuati dai Comuni delle isole di cui all'allegato A, prevedendo a tal fine una sinergia con le Regioni interessate. La norma prevede siano sentiti gli altri enti territoriali delle isole minori, in base alle rispettive competenze, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti. Si richiama a tal fine il principio di sussidiarietà - e la sua corretta applicazione - nonché le finalità del superamento delle disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali e dell'implementazione di strategie di sviluppo locale ed investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

Il comma 4 riconosce quali poli di sviluppo sostenibile una serie di soggetti - quali gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco, le comunità isolane e di arcipelago, ove esistenti - nella finalità di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo ed il lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive.

In base al comma 5, le isole minori del territorio nazionale rappresentano una estensione del territorio regionale di appartenenza. Alle Regioni è affidato l'impegno nel rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

L'articolo 2 reca gli obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori, indicando, *in primis*, quello di favorire una buona qualità della vita con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presidi sanitari speciali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, attivando servizi e strutture scolastiche idonei a favorire l'inclusione sociale e combattere la tendenza allo spopolamento. Si indicano poi, tra gli altri, gli obiettivi: della **realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultra larga**, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica; della **mobilità sostenibile** - indicandone i possibili mezzi di incentivazione - e del miglioramento dei servizi di trasporto e di approvvigionamento, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo; della **produzione di fonti energetiche rinnovabili**, compatibilmente con il paesaggio insulare, anche in attuazione del Patto dei sindaci promosso dalla Commissione europea. Ulteriori obiettivi di valorizzazione riguardano i profili di gestione urbanistica e di migliore gestione dei rifiuti, oltreché il rifornimento idrico, realizzando nuovi impianti e favorendo l'istallazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione di recupero delle acque piovane depurate, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili. Infine, si indicano obiettivi di valorizzazione dei beni culturali, demaniali e ambientali; di **recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio, limitando la costruzione di nuove strutture**; di promozione delle attività tipiche di ciascuna isola nell'ambito delle piccole e medie imprese, favorendo i settori dell'artigianato e la promozione del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito dall'Associazione nazionale dei Comuni delle isole minori (ANCIM).

La lettera p) dell'articolo 2 prevede inoltre l'attivazione presso l'Unione europea delle procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori in base alla regolamentazione europea.

L'articolo 3 reca norme in materia di strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori, prevedendo che il presidente dell'ANCIM partecipi in qualità di membro alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata. Il comma 2 istituisce un'apposita sessione della Conferenza unificata, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei rappresentanti delle Regioni interessate, al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra lo Stato e le Regioni stesse, per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale. Si stabiliscono una serie di strumenti, quali il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), predisposto dall'ANCIM, e i progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai Comuni, per la realizzazione della programmazione.

Anche tale disegno di legge, al comma 6, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato, dalla cui attività non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. La composizione è qui stabilita in: un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche relative alle isole minori, in numero non superiore a sette; i presidenti delle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nel cui territorio sono presenti isole minori, o di un loro delegato; il presidente dell'ANCIM nonché sette sindaci designati dalla medesima Associazione, in rappresentanza delle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, normandosi poi sul relativo funzionamento.

L'articolo 4 incrementa il fondo di sviluppo delle isole minori di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per il finanziamento degli interventi a favore delle isole di cui all'allegato A al disegno di legge.

L'articolo 5 reca norme per la fiscalità di sviluppo, mentre l'articolo 6, rubricato fondo per la perequazione infrastrutturale, prevede una ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali da parte dei Comuni delle isole minori ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

L'articolo 7 stabilisce norme per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica, mentre l'articolo 8 ha ad oggetto misure per migliorare i servizi sanitari.

L'articolo 9 reca misure a sostegno del sistema scolastico, anche al fine di garantire la continuità del servizio e il diritto allo studio degli studenti residenti in zone geograficamente disagiate.

L'articolo 10 prevede anch'esso la costituzione di presidi permanenti di protezione civile, stabilendone le norme di gestione, mentre l'articolo 11 prevede accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito, al fine di valorizzare le sinergie culturali e l'elaborazione di progetti e di favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori.

L'articolo 12 dispone misure relative ai trasporti locali, **anche in considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo,** stabilendo le attività in capo alle Regioni a tale riguardo.

L'articolo 13 reca norme per la prevenzione e composizione dei conflitti e la riduzione del contenzioso giurisdizionale, stabilendo a tal fine che le Regioni territorialmente competenti perseguono obiettivi di pacificazione sociale e di composizione non conflittuale delle controversie.

In base **all'articolo 14, in materia di piano per l'assetto idrogeologico, le Regioni territorialmente competenti garantiscono interventi immediati e mirati al ripristino delle condizioni minime di sicurezza**, in accordo con i Comuni competenti e le comunità isolane.

L'articolo 15 riguarda la gestione dei rifiuti e individua strumenti per la corretta gestione in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria.

L'articolo 16 reca norme per il sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, prevedendo una sperimentazione al riguardo, mentre l'articolo 17, in materia di demanio regionale e riserve naturali, stabilisce che le Regioni territorialmente competenti trasferiscono ai Comuni delle isole di cui all'allegato A la gestione dei beni del demanio regionale, anche marittimo, che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.

L'articolo 18 reca norme per un piano di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, mentre gli articoli 19 e 20 recano rispettivamente la clausola di salvaguardia e la copertura finanziaria.

I rispettivi Allegati A ai due disegni di legge recano rispettivamente l'elenco, non coincidente, delle isole qualificate come minori.

La Commissione su proposta del relatore, ha deciso di avviare un ciclo di audizioni allo scopo di consentire alla Commissione di svolgere gli opportuni approfondimenti.

La presidente ha invitato i Gruppi a segnalare entro il prossimo 4 settembre i soggetti che si intendono audire. Ritiene che vadano comunque prioritariamente coinvolti i soggetti già auditi la scorsa legislatura sul tema delle isole minori.

Il senatore Bruzzone (L-SP-PSd'Az) ritiene importante audire i presidenti delle Regioni interessate.

Il senatore Briziarelli (*L-SP-PSd'Az*) ha comunicato che il suo Gruppo ha depositato in data odierna un proprio disegno di legge in materia di isole minori. Inoltre, nell'ottica di pervenire all'approvazione di un testo di legge il più possibile condiviso da tutte le componenti parlamentari, ritiene sia preferibile non limitare il numero dei soggetti da audire.

Il seguito della discussione congiunta è stato quindi rinviato.

INTERROGAZIONE, presentata.

7.2 Sui disagi dei viaggiatori che utilizzano la tratta ferroviaria Benevento-Napoli – Interrogazione a risposta orale n. **3-00178,** presentata dalla Sen. Alessandrina Lonardo (FI-BP) il 7 agosto 2018, rivolta al **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,** per sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente intervenire per porre fine ai disagi descritti, intensificando i collegamenti, introducendo ulteriori treni ad alta velocità e prevedendo le necessarie fermate nelle province di Benevento e Caserta per i treni Frecciargento *no stop* tra Bari e Roma.

Camera dei Deputati

INTERROGAZIONI, pervenute risposte scritta dalla Presidenza.

7.3 Pervenuta risposta scritta - Sulla soppressione, a partire dal 9 giugno 2018, di un treno Frecciabianca strategico per i pendolari che si recano al lavoro nella tratta Parma-Milano. Interrogazione n. 4-00525.

RISPOSTA. — *Con riferimento all'alto di sindacato ispettivo in esame, cui si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ricorda che la questione segnalata fa riferimento a un servizio alta velocità gestito dalla società Trenitalia in piena autonomia commerciale.*
Ad ogni modo, è stato interessato il gruppo Ferrovie dello Stato italiane, il quale ha precisato che i frecciabianca 8802 e 8829 non sono stati soppressi; la circolazione di tali treni è stata solo sospesa in alcune giornate, complessivamente 16, dal 17 giugno al 13 luglio 2018.
Il provvedimento si è reso necessario per consentire l'effettuazione di lavori di manutenzione programmati dal gestore dell'infrastruttura (società Rete ferroviaria italiana – Rfi) sulla linea Bologna-Rimini; tali interventi, benché previsti in orario notturno, avrebbero interferito con la regolare circolazione dei due treni, determinando un arrivo a destinazione con un ritardo incompatibile con il servizio svolto.
Della sospensione nelle giornate stabilite è stato dato avviso agli utenti, anche mediante apposite locandine affisse nelle stazioni interessate.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Danilo Toninelli.

7.4 Pervenuta risposta scritta - Sull'autotrasporto nel nostro Paese soffre di una scarsa competitività a livello europeo soprattutto a causa della concorrenza sleale. Interrogazione n. 4-00036.

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, preme sottolineare che il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento dell'attività di autotrasporto, nazionale e internazionale, rappresentano un obiettivo strategico di questa amministrazione e si assicura che quanto evidenziato dall'interrogante è oggetto della massima attenzione.*
Sono note le prassi adottate dalle imprese di trasporto nazionali ed estere finalizzate ad abbattere i costi dell'autotrasporto mediante una gestione illegittima degli autisti, che si concretizzano in sistematiche violazioni dei tempi di guida e di riposo e, soprattutto, nell'utilizzazione di manodopera a basso costo, proveniente dai paesi dell'est europeo e priva di qualsiasi garanzia sociale.
Per fronteggiare tale fenomeno, sono da tempo attive forme integrate di collaborazione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quello dell'interno e quello del lavoro sia per quanto riguarda l'effettuazione e il coordinamento dei controlli su strada, sia per le successive verifiche presso la sede delle aziende nazionali che impiegano lavoratori esteri.
Sulla questione del distacco temporaneo dei lavoratori esteri, evidenziata dall'interrogante tra le possibili forme di elusione della normativa sociale, si evidenzia che con la legge 21 giugno 2017, n. 96 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono state introdotte nell'ordinamento norme recanti importanti modifiche al regime del distacco transnazionale dei lavoratori, anche in materia di autotrasporto, finalizzate a supportare l'attività di prevenzione e controllo.
In particolare, la norma citata è intervenuta sul decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, apportando modifiche all'articolo 10 e all'articolo 12, prevedendo, rispettivamente, un regime più rigoroso in materia di comunicazioni preventive di distacco e una specifica sanzione per il conducente che non è in possesso, durante ciascun viaggio effettuato nell'ambito di tale regime, della predetta comunicazione.
La comunicazione preventiva deve essere, altresì, fornita dall'impresa di autotrasporto stabilita in altro Stato dell'Unione europea che impiega propri dipendenti per svolgere, con i mezzi nella propria disponibilità, operazioni di cabotaggio in Italia.
Non sfugge, peraltro, che i maggiori abusi in materia vengono posti in essere oltre che dalle imprese estere operanti in alcuni paesi comunitari caratterizzati da forti squilibri retributivi, anche dalle imprese cosiddette delocalizzate e cioè da quelle imprese che, formalmente estere, appartengono di fatto a imprenditori italiani.
Su tali imprese è forte la vigilanza e l'attenzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia per ciò che attiene alla posizione contrattuale degli autisti sia per quanto riguarda

la specifica disciplina dell'attività di cabotaggio affinché quest'ultima venga svolta rigorosamente nell'ambito dei limiti imposti dagli articoli 8 e 9 del regolamento (Ce) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
Fin dal dicembre 2013 si è provveduto, con il Ministero dell'interno, a dettare con apposita circolare specifiche disposizioni per la corretta interpretazione dei citati articoli 8 e 9 del regolamento (Ce) 1072/2009 nell'ambito dell'autotrasporto di merci effettuato con i veicoli cosiddetti leggeri, assoggettando anche questi ultimi alla peculiare disciplina del cabotaggio.
Inoltre, questa amministrazione e il Ministero dell'interno, ciascuno per quanto di competenza, hanno da tempo focalizzato l'attenzione sulla questione del cabotaggio anche allo scopo di rendere più efficaci i controlli.
*Al riguardo, si segnala che l'articolo 46-*bis *della legge n. 298 del 1974, come introdotto dall'articolo 52, comma 1, lettera* a)*, della legge n. 120 del 2010, ha stabilito specifiche sanzioni in materia di violazioni delle disposizioni comunitarie sul cabotaggio stradale prevedendo, per le violazioni di cui agli articoli 8 e 9 del citato regolamento, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi.*
*Successivamente, il decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge dell'11 novembre 2014 n. 164, ha previsto l'introduzione del comma 1-*bis *al citato articolo 46-*bis *della legge n. 298 del 1974.*
Tale comma dispone che le sanzioni suindicate si applicano anche nel caso di circolazione nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero, qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la mancata corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri clementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite a dimostrazione della corretta esecuzione del cabotaggio, nonché nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite in sede di controllo.
Per ciò che attiene alle iniziative normative francesi in materia di tutela dell'autotrasporto citate dall'interrogante è il caso di evidenziare che in Italia fin dal 2005, con il decreto legislativo n. 286 del 21 novembre 2005, nel tempo più volte modificato, sono state adottate norme finalizzate a stabilire e rafforzare il principio di corresponsabilità tra vettore e committente nelle operazioni di autotrasporto di merci per conto di terzi.
Un'ultima rilevante modifica alla norma sopra citata è stata apportata dalla legge di stabilità 2015 che ha, tra l'altro, ridefinito completamente la disciplina della sub-vezione introducendo vincoli e limiti assai restrittivi per l'uso di questa diffusa forma di contratto che ben si presta ad abusi di diversa natura.
Per quanto riguarda la specifica attività di controllo, come si è precedentemente accennato, questa è di interesse prioritario per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è programmata e sviluppata sul territorio tramite una forte sinergia con il Ministero dell'interno e, in particolare, con il servizio di polizia stradale, in piena coerenza con gli impegni assunti con le associazioni di categoria dell'autotrasporto negli ultimi anni.
Il sistema è incentrato sul controllo integrato che viene condotto in servizi congiunti, operando anche mediante l'ausilio dei centri mobili di revisione – particolari strutture in dotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che consentono un immediato riscontro dell'efficienza tecnica dei veicoli –, conseguendo l'obiettivo di compiere un'approfondita verifica dell'integrale rispetto di tutte le norme amministrative e di sicurezza stradale che regolano l'autotrasporto, ivi compreso il rispetto dei tempi di guida e di riposo.
L'attività di controllo integrato viene svolta secondo un'articolata programmazione stabilita in sede locale, costantemente monitorata e coordinata in sede centrale. Con almeno otto servizi mensili vengono inoltre svolte operazioni speciali – concentrate in due o tre giornate consecutive su punti strategici del territorio nazionale valichi, porti, e grandi arterie – che coinvolgono contemporaneamente tutti i citati centri mobili.
Con questo metodo da oltre un decennio vengono integralmente controllati ogni anno decine di migliaia di veicoli pesanti.
Non sfugge, peraltro, che in particolari situazioni locali, con particolare riferimento a quelle a ridosso dei confini del territorio nazionale e specie in quelle regioni o provincie autonome (come nel caso dei territori di Trento e Bolzano), possano essere più evidenti alcuni fenomeni distorsivi della concorrenza.
Si deve precisare che, pur non avendo questa amministrazione uffici o altre articolazioni territoriali nelle province autonome di Trento e Bolzano, che consentano di sviluppare una diretta programmazione dell'attività di controllo, i flussi di traffico che interessano il suddetto territorio sono comunque intercettati nell'ambito dei servizi congiunti che sono svolti nel nord est e, in particolare, presso i nodi dell'autostrada del Brennero. Inoltre, grazie ad un apposito

protocollo d'intesa tra la direzione generale del nord est di questa amministrazione e l'Anvu (Associazione delle polizie locali) vengono effettuati – con cadenza periodica e proprio nell'area del Trentino – servizi congiunti che, oltre all'attività di controllo operativa, hanno anche la finalità di fornire una specifica formazione professionale alle polizie locali sull'autotrasporto internazionale.
In tali territori resta comunque fondamentale la funzione di controllo esercitata con efficacia dalla Polizia stradale e delle altre Forze dell'ordine aventi competenza in materia di autotrasporto che, peraltro, sono state nel corso degli anni sensibilizzate da questa Amministrazione e destinatarie di progetti formativi sulla complessa materia.
Sulla questione, il Ministero dell'interno, per quanto di competenza, ha tenuto ad evidenziare che, al fine di fronteggiare gli illeciti evidenziati dall'interrogante, ha assunto grande importanza il momento delle verifiche e dei controlli su strada, ispirato soprattutto alla realizzazione di interventi mirati, secondo nuovi modelli operativi.
I controlli su strada del rispetto delle norme sociali e degli automezzi impegnati nel cabotaggio internazionale, i controlli finalizzati alla verifica dei falsi documenti di guida e circolazione e dell'impiego di manodopera in regime di dumping *sono i settori in cui la Polizia stradale è maggiormente impegnata per contrastare fenomeni distorsivi della concorrenza nel mondo dell'autotrasporto.*
Secondo i dati comunicati dal Ministero dell'interno, nel 2017 sono stati controllati 286.994 veicoli commerciali (243.972 italiani. 38.943, comunitari e 4079 extracomunitari) per un totale di 3.208.166 giornate di lavoro controllate e 71.490 violazioni accertate.
Violazioni della LEGGE 298/74 – abusivismo – Dati della Polizia Stradale riferiti al 2017.

Art. 26/1 Esercizio abusivo	104
Art. 26/2 Affidamento trasporto ad abusivo	44
Art. 46 Trasporto abusivo	988
Art. 46-bis Cabotaggio	168
Art. 7 c. 2 D. Lgs 286/05 (Affidamento trasporto ad abusivo da parte di impresa)	18

Particolare attenzione è stata posta anche alle violazioni stradali la cui responsabilità è estesa dal conducente ai soggetti della filiera di trasporto (committente, vettore, caricatore, proprietario della merce, ecc).
Dati Polizia stradale riferiti al 2017

Filiera	**Art. 142**	**Art. 164**	**Art. 167**	**Art. 174**
Conducente	48.655	6.194	21.165	30.454
Vettore – proprietario veic.	4.527	49	14.738	14.019
Committente	1.310	20	1.793	241
Caricatore	385	70	1.236	71
Proprietario merce	167	9	925	51
TOTALE	**55.044**	**6.342**	**39.857**	**44.836**

Inoltre, allo scopo di fornire maggiore chiarezza interpretativa sulla questione della fruizione del riposo settimanale regolare in cabina, la direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato del dipartimento della pubblica sicurezza ha predisposto la circolare del 30 aprile 2018, con la quale, rilevata la mancanza nel nostro ordinamento di una specifica sanzione per tale violazione, si è ritenuto, d'intesa anche con la direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità di questo Ministero, che il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo possa essere considerato come non goduto, in quanto effettuato in condizioni non idonee secondo la normativa vigente.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Danilo Toninelli.

7.5 Pervenuta risposta scritta - Sulla soppressione, da parte di Trenitalia della tratta Parma-Milano. Interrogazione n. 4-00525.

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si ricorda che la questione segnalata fa riferimento a un servizio alta velocità gestito dalla società Trenitalia in piena autonomia commerciale.*

Ad ogni modo, è stato interessato il gruppo Ferrovie dello Stato italiane, il quale ha precisato che i Frecciabianca 8802 e 8829 non sono stati soppressi; la circolazione di tali treni è stata solo sospesa in alcune giornate, complessivamente 16, dal 17 giugno al 13 luglio 2018.
Il provvedimento si è reso necessario per consentire l'effettuazione di lavori di manutenzione programmati dal gestore dell'infrastruttura (società Rete ferroviaria italiana – RFI) sulla linea Bologna-Rimini; tali interventi, benché previsti in orario notturno, avrebbero interferito con la regolare circolazione dei due treni, determinando un arrivo a destinazione con un ritardo incompatibile con il servizio svolto.
Della sospensione nelle giornate stabilite è stato dato avviso agli utenti, anche mediante apposite locandine affisse nelle stazioni interessate.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Danilo Toninelli.

7.6 Pervenuta risposta scritta - Sul bando di gara relativo alla procedura ristretta per l'affidamento del contratto di concessione di costruzione e gestione, emesso dall'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale. Interrogazione n. 4-00079.

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, concernente la realizzazione della Piattaforma Europa del porto di Livorno, si riferisce quanto segue.*
In merito al primo quesito, l'autorità di sistema portuale del mar Tirreno settentrionale precisa che l'elaborazione del piano regolatore del porto (Prp) Livorno, iniziata a cavallo tra il 2003 e il 2004, ha comportato analisi, studi, simulazioni, elaborati, discussioni, di diversa origine e natura e la piattaforma Europa ne costituisce solo una parte, per quanto la più rilevante sul piano infrastrutturale; i relativi costi sono a carico di risorse proprie dell'ex autorità portuale e non statali, mentre ammonta a euro 190.042,40 + Iva il corrispettivo per lo studio commissionato alle società Ocean Shipping Consultant e D'Appolonia, esperte nel settore.
Circa l'attualità delle previsioni del piano e dello studio di fattibilità, è necessario premettere alcune considerazioni.
All'epoca dell'approvazione del Prp a marzo 2015, la configurazione dell'infrastruttura non poteva che essere quella definita dal piano medesimo in quanto i vincoli ambientali in materia di dragaggi hanno comportato che il Consiglio superiore dei lavori pubblici prescrivesse l'integrale riutilizzazione del materiale dragato per il riempimento delle opere marittime. Di conseguenza, lo studio Ocean Shipping e D'Appolonia non poteva che essere tarato su detta previsione.
Dopo l'approvazione del Prp sono intervenute due modifiche normative di grande impatto sull'iniziativa:
il decreto legislativo n. 50 del 2016 che, riformando il codice degli appalti, ha modificato la percentuale di partecipazione della componente pubblica in iniziative di project financing*;*
i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 172 e n. 173 entrambi del 15 luglio 2016, che, innovando in materia di dragaggi, rendono oggi possibile lo sversamento in mare in totale sicurezza di 1/3 del materiale dragato, con conseguente possibilità di ridurre la configurazione fisica della darsena Europa e i relativi costi.
Tali due novità hanno reso necessario, oltre che opportuno, ripensare la gara nel frattempo bandita e procedere alla reingegnerizzazione del procedimento, ferma restando la validità delle previsioni del Prp (la nuova configurazione è infatti perfettamente, inscritta nella sagoma del Prp e quindi non comporta una variante del piano) e dello studio di fattibilità, che rimangono quindi giustificate e fruibili.
In merito al secondo quesito, la stessa autorità di sistema portuale riferisce che il percorso avviato per la nuova procedura prevede la conclusione delle opere al 2023. Tale percorso, che non comporta ritardi rispetto ai tempi inizialmente previsti, è invece ambizioso rispetto ai tempi medi di realizzazione di infrastrutture importanti. È ora in corso la procedura per l'affidamento della sola progettazione e dei rilievi propedeutici (sondaggi geognostici), per poter poi bandire, dopo le vane autorizzazioni, la gara per la realizzazione delle opere di competenza pubblica.
Infine, in merito al terzo quesito si fa presente che il Prp è stato oggetto di valutazione ambientale strategica da parte dei competenti uffici regionali. Ovviamente, conformemente alla legislazione nazionale, il progetto definitivo, corredato dallo studio di impatto ambientale, sarà sottoposto a procedura di Via.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Danilo Toninelli.

INTERROGAZIONI, presentate.

7.7 Sui diritti dei passeggeri del settore marittimo - Interpellanze n. **2-00074,** presentata dall'On. Baldelli (FI) ed altri il 7 agosto 2018, rivolta al **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, per sapere se il Governo sia a conoscenza delle criticità riportate in premessa, lesive dei passeggeri del settore marittimo, e quali iniziative intenda adottare al fine di colmare la suddetta lacuna normativa all'interno del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la «Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne».

7.8 Sui disagi della viabilità della Transpolesana (Verona) - Interrogazioni a risposta scritta n. **4-00941**, presentata dell'On. Comencini (Lega) ed altri il 7 agosto 2018, rivota al **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,** per sapere quali siano le cause di tali ripetuti allagamenti che causano gravi disagi in un punto strategico per la viabilità della Transpolesana e non solo; e quali iniziative intenda prendere il Ministro interrogato, per quanto di competenza, affinché l'ente nazionale per le strade intervenga per evitare l'allagamento del sottopasso succitato e le conseguenze legate al traffico e alla sicurezza stradale.

7.9 Sul "Piano di Rischio Aeroportuale" - Interrogazioni a risposta scritta n. **4-00945,** presentata dall'On. Spadoni (M5S) il 7 agosto 2018, rivolta al **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti***,* per sapere se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto sopra esposto e se sia in possesso di informazioni su quando e con quali atti comune abbia adeguato il piano di rischio aeroportuale adottato nel 2012 all'aggiornamento del regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, come stabilito dalla delibera commissariale n. 143 del 2017 del 28 febbraio 2012; e se si sia tenuto conto dei vincoli e delle zone di tutela previste dal vigente regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, in particolare, laddove si stabilisce che sia evitata la realizzazione di insediamenti ad elevato affollamento quali i centri commerciali.

7.10 Sulla procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia s.p.a. - Interrogazione a risposta scritta n. **4-00949**, presentata dall'On. Fassina (LEU) il 7 agosto 2018, **Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico,** per sapere se il Governo sia a conoscenza, con riferimento alla suddetta contrazione del costo del lavoro, del reale ammontare del relativo risparmio e di quale sia stata la sua effettiva destinazione; e quale sia stato, nell'ultimo biennio, il monte ore di Cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ad Alitalia s.p.a. in amministrazione straordinaria e se e con quali criteri quest'ultima sia stata applicata.

- PA ed Enti locali

Senato della Repubblica

8.1 Disegni di legge, assegnazione
In sede redigente
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Giarrusso Mario Michele (M5S)
Istituzione della figura dell'agente provocatore per i delitti contro la pubblica amministrazione e disposizioni in materia di operazioni sotto copertura (AS. 550)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 07/08/2018);

ATTO DI GOVERNO

8.2 Commissione Bilancio (5ª) - Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato (n. 32)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, della legge 23 giugno 2014, n. 89. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione Bilancio, ha concluso l'esame dell'atto in titolo, approvando un parere favorevole con condizioni e osservazioni, formulato dal relatore Turco (M5S).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 32

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il provvedimento in titolo,

premesso che:

lo schema di decreto in esame dà attuazione all'articolo 1, comma 4, della legge 23 giugno 2014, n. 89, che consente al Governo, entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi per il completamento della riforma del bilancio dello Stato, di adottare disposizioni correttive e integrative dei decreti medesimi, intervenendo sulla legge 31 dicembre 2009, n. 196;

il quadro delle regole fiscali e contabili che presiedono alla gestione della finanza pubblica, a partire dal 2012, è stato oggetto di importanti modifiche apportate all'impianto normativo anche per tener conto dell'evoluzione della disciplina europea in materia e per superare alcune criticità della legislazione nazionale;

preso atto che lo schema di decreto in esame, integrativo e correttivo del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, è stato riformulato dal Governo, tenendo conto del parere n. 3/2018 reso dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 4 giugno 2018;

tenuto conto dell'ulteriore parere n. 5/2018, approvato dalla stessa Corte dei conti a Sezioni riunite nell'Adunanza del 25 giugno 2018, avente ad oggetto il riesame della versione definitiva dello schema di decreto legislativo in esame;

considerati gli elementi emersi nel corso delle audizioni svolte in sede di Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e, in particolare, i rilievi formulati dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio e dalla Società Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale (S.I.D.R.E.A.),

rilevata la necessità:

-all'articolo 1, di introdurre una modifica all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, volta a prevedere, anche ai fini dell'emendabilità del disegno di legge di bilancio, che la seconda sezione del menzionato disegno di legge contempli in allegato un prospetto di sintesi in cui evidenziare, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa e a ciascun programma, la ripartizione della spesa in oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno, distintamente per gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale;

- all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, di modificare l'articolo 25-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedendo che l'elenco delle azioni possa essere individuato con disegno di legge di bilancio solo dopo la conclusione della fase di sperimentazione medesima, onde escludere nel corso della valutazione che si verifichi la sovrapposizione della disciplina contenuta in due fonti normative di rango diverso (il dPCm e la legge di bilancio), nonché consentire comunque ai decreti di variazione di bilancio conseguenti all'approvazione di nuove leggi, anche nel corso della predetta sperimentazione, di istituire nuove azioni e modificare quelle esistenti;

- all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *c)*, avente ad oggetto la nuova formulazione dell'art. 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di Nota di aggiornamento dei documenti di finanza pubblica, di prevedere che la rilevazione effettuata ai fini della redazione della nota illustrativa sulle leggi pluriennali di carattere non permanente sia riferita alle procedure di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229, invece che all'articolo 30, comma 9, lettera *f)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dato che quest'ultimo si limita a stabilire solo un principio e criterio direttivo ai sensi del quale il menzionato decreto legislativo è stato adottato;

- all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, riguardante la nuova formulazione dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di formazione del bilancio, di precisare che le rimodulazioni in via compensativa delle dotazioni finanziarie si riferiscono sia alle dotazioni di parte corrente sia a quelle in conto capitale, ivi incluse quelle rimodulate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della predetta legge n. 196, nonché le altre autorizzazioni di spesa riprogrammate, per adeguarle alle stesse dotazioni di competenza e di cassa previste nel piano finanziario dei pagamenti;

- all'articolo 4 comma 1, lettera *b)*, relativo alla nuova formulazione dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente ad oggetto leggi pluriennali di spesa e a carattere permanente, di precisare che la rimodulazione delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa possa essere effettuata nei limiti dell'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a carattere permanente, di quelli autorizzati nel triennio di riferimento di previsione, con possibilità di apportare ulteriori modifiche;

- all'articolo 4 comma 1, lettera *c)*, avente ad oggetto la nuova formulazione dell'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in tema di assestamento e variazioni di bilancio, di precisare il termine, entro un massimo di quarantacinque giorni, entro il quale sia riconosciuta l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze a prevedere le variazioni di bilancio relative ai provvedimenti legislativi non contemplati nel disegno di legge di bilancio;

- all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, numero 2), riguardante le modifiche di cui all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in tema di impegno e pagamento, di precisare chiaramente le diverse fattispecie in cui è consentito il trasferimento delle risorse da un esercizio all'altro nell'ambito dei residui passivi anche se le relative variazioni di bilancio non siano intervenute entro la chiusura dell'esercizio;

- all'articolo 5, comma 1, recante modifiche all'articolo 36 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riguardante gli elementi del conto di bilancio e del conto del patrimonio, di puntualizzare che l'apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato menzionato dalla disposizione in esame si riferisce alle entrate finalizzate per legge e che con riguardo alle spese sostenute in relazione ai servizi e alle attività prestate dalle amministrazioni centrali a favore di soggetti pubblici o privati, occorre provvedere alla separata indicazione di ciascuna voce di spesa;

- all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, numero 3), in merito al riformulato articolo 44-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti

a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, di evidenziare che la fase di riconduzione a cui si riferisce la norma è quella concernente il regime di contabilità ordinaria;

- all'articolo 6, comma 2, avente ad oggetto modifiche dell'art. 44-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di puntualizzare, da un lato, che la trattenuta sulle competenze stipendiali dei responsabili in caso di apertura di conti correnti bancari o postali per la gestione di interventi di spesa in mancanza di apposita previsione normativa o di autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, è operata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; dall'altro, che gli interessi realizzati sui conti correnti bancari e postali intestati alle amministrazioni statali sono versati al bilancio dello Stato nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono accreditati sui suddetti conti;

- all'articolo 6, comma 3, capoverso art. 7-*bis*, comma 5, relativo alle modifiche di cui all'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 di stabilire che la fase di riconduzione a cui si riferisce la norma è quella riguardante le ordinarie procedure di bilancio;

- all'articolo 6, comma 3, capoverso art. 7-*ter*, comma 7, avente ad oggetto le modifiche di cui all'articolo 7-*ter* del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, di precisare che le amministrazioni possano autorizzare trasferimenti temporanei di risorse tra le proprie strutture periferiche, beneficiarie delle risorse del fondo scorta, per fronteggiare temporanee esigenze di cassa attraverso i propri centri di responsabilità amministrativa;

- all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, recante le modifiche all'art. 38-*sexies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contemplare che all'attività di sperimentazione volta a valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili di bilancio, sia di durata non superiore a tre esercizi finanziari, invece che di almeno due esercizi finanziari;

- all'articolo 8, relativo alle modifiche dell'articolo 38-*septies* in materia di bilancio di genere della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di prevedere che l'adozione del bilancio di genere sia finalizzata a perseguire anche la parità di genere tramite politiche pubbliche, ridefinendo e ricollocando conseguentemente le risorse, tenendo conto anche dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, della citata legge n. 196;

- all'articolo 10, comma 1, capoverso art. 11-*bis*, in tema di modifiche dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, di apportare alcune variazioni formali alla disposizione e di prevedere altresì che le contabilità speciali intestate ai segretari regionali di Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria siano mantenuti in essere fino al 31 dicembre 2019 al fine di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

- all'allegato 1, in materia di principi contabili generali, di apportare modificazioni di carattere formale ai principi di cui ai punti 2) (unità), 3) (universalità), 4) (integrità), 5) (veridicità), 6) (attendibilità), 8) (chiarezza), 10) (flessibilità), 13) (coerenza), 14) (continuità, comparabilità e costanza) e 17) (trasparenza);

considerato, inoltre, che dovrebbe essere valutata l'opportunità:

- di inserire nel presente schema di decreto un nuovo articolo recante una modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, volta a prevedere che le relazioni tecniche di cui al predetto articolo 17, commi 3, 5 e 8, della medesima legge n. 196 siano trasmesse al Parlamento in formato elettronico elaborabile;

- con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, avente ad oggetto modifiche all'articolo 33 della legge n. 196 del 2009, in tema di assestamento e variazioni di bilancio, di prevedere la pubblicazione, con frequenza anche trimestrale, di informazioni sulle variazioni amministrative, suddivise per classi di decreto, intervenute nel corso dell'anno nell'ambito delle singole unità di voto parlamentare;

- all'articolo 6, comma 3, relativamente all'introduzione del nuovo articolo 7-*ter*, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, istitutivo dei "fondi scorta" nello stato di previsione dei Ministeri a cui sono attribuite le funzioni in tema di difesa nazionale, ordine pubblico, sicurezza e soccorso civile, di precisare che l'istituzione dei citati fondi riguardi anche il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, posto che, in base alla legislazione vigente, le funzioni di soccorso civile sono attribuite alla medesima Presidenza del Consiglio;

- all'allegato 1, punto 1), con riferimento al principio della annualità, di inserire, dopo il primo, un periodo aggiuntivo da cui risulti che sono fatti salvi, ove previsti, eventuali obblighi di elaborare e di presentare anche documenti contabili riferiti a periodi di gestione di durata inferiore all'anno, in modo da tenere conto più chiaramente della presentazione del disegno di legge di assestamento;

- all'allegato 1, punto 8), con riferimento al principio della chiarezza, di reintrodurre il dettaglio delle operazioni che, in base a tale principio, non dovrebbero essere ammissibili;

- all'allegato 1, punto 21), con riferimento al principio della competenza economica, di rendere il contenuto conforme al principio di competenza economica contemplato in allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, tenuto conto anche dei processi di armonizzazione in corso a livello internazionale ed europeo;

constatata, infine, la scadenza prefissata per la redazione ed istituzione di un testo unico in tema di contabilità e bilancio dello Stato, contemplata nell'articolo 50 della legge n. 196 del 2009, e scaduta il 31 dicembre 2017, necessario per riunire in un quadro unitario la variegata disciplina contabile su cui si è ripetutamente intervenuti negli ultimi anni, offrendo così agli operatori finanziari e al Parlamento un unico strumento di consultazione;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

- all'articolo 1, al comma 1 premettere il seguente:

«*01.* All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-*bis*. In allegato alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio è riportato, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa e a ciascun programma, un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno, distintamente per gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale. Il prospetto è aggiornato all'atto del passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento."».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché integrazioni ai documenti allegati al disegno di legge di bilancio».

- all'articolo 2, comma 1, con riferimento alle modifiche dell'articolo 25-*bis* della legge n. 196 del 2009, che disciplina l'individuazione delle azioni del bilancio dello Stato, al fine di rispondere all'esigenza di un maggiore coordinamento normativo tra il testo vigente del citato articolo 25-*bis* e quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2016, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-*bis)* all'articolo 25-*bis*, comma 8, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: "Con il medesimo decreto, fermo restando quanto previsto al comma 6, sulla base della relazione annuale di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del medesimo comma 6."».

- all'art. 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cui all'articolo 30, comma 9, lettera *f*)», con le seguenti: «di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229».

Conseguentemente, al medesimo comma 1 sostituire la lettera *c)* con la seguente*:* «*c)* il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La rilevazione compiuta ai sensi del comma 3 costituisce la base informativa per le procedure di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229"»;

- all'articolo 4, comma 1, lettera *b),* relativamente alla modifica dell'articolo 30, comma 2, lettera a), specificare che le rimodulazioni delle quote annuali riguardano sia le spese di carattere permanente, nel triennio di riferimento del bilancio di previsione, sia quelle a carattere non permanente;

- all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, sostituire il numero 2) con il seguente: «*2)* il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"*6.* Alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data.

6-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 6, le risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, sono conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti:

a) all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;

b) alla riassegnazione di entrate di scopo, adottate nell'ultimo mese dell'anno;

c) alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra le unità elementari di bilancio interessate, è disposta con il predetto decreto di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisca la destinazione.

6-ter. Le risorse di parte corrente assegnate con variazioni di bilancio e non impegnate entro la chiusura dell'esercizio, ove non ricorrano i presupposti di cui al comma 6-*bis*, costituiscono economie di bilancio, fatta eccezione per quelle assegnate per effetto di variazioni compensative apportate tra le unità elementari di bilancio relative alle competenze fisse e continuative del personale finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa purché i relativi decreti di variazione siano trasmessi alla Corte dei conti entro il 15 marzo."»;

- all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «rendiconto generale dello Stato» aggiungere le seguenti: «, con riferimento alle entrate finalizzate per legge», e dopo le parole: «a favore di soggetti pubblici o privati» aggiungere le seguenti: «, con separata indicazione di ciascuna voce di spesa»;

- all' articolo 6, comma 2, capoverso Art. 44-*quater*, comma 2, sostituire le parole: «delle entrate e delle spese, previsti»con le seguenti: «delle spese e delle entrate, previste»;

- ai fini della determinazione di un limite alle trattenute sulle competenze stipendiali e dell'individuazione delle predette competenze su cui applicare la trattenuta medesima, all'articolo 6, comma 2, capoverso "Art. 44-*quater*", comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180»;

- all'articolo 6, comma 2, capoverso Art. 44-*quater*, comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono accreditati sui predetti conti»;

- all'articolo 6, comma 3, capoverso Art. 7-*bis*, comma 5, dopo le parole: «di riconduzione» aggiungere le seguenti: «alle ordinarie procedure di bilancio»;

- all'articolo 6, comma 3, capoverso Art 7-*ter*, comma 7, primo periodo dopo le parole: «l'amministrazione» aggiungere le seguenti: «, tramite i propri centri di responsabilità amministrativa,»;

- all'articolo 8, sostituire le parole: «fornire un supporto informativo per la definizione di politiche volte a perseguire la parità di genere» con le seguenti: «perseguire la parità di genere tramite le politiche pubbliche, ridefinendo e riallocando conseguentemente le risorse.»;

- nell'ambito dell'Allegato 1 all'articolo 38-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dall'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

a) con riferimento al principio di annualità, di cui al punto 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Restano fermi gli eventuali obblighi di elaborare e di presentare anche documenti contabili con scadenze inferiori all'anno.»;

b) al punto 2), con riferimento al principio dell'unità, sostituire la parola: «fonti» con la seguente: «entrate» e la parola: «normativa» con la seguente: «legislativa»;

c) all'allegato 1, punto 4), con riferimento al principio dell'integrità*,* al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ove previste da apposita disposizione legislativa.»;

d) al punto 6), con riferimento al principio dell'attendibilità*,* al secondo periodo, sostituire le parole: «e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di esse.» con le seguenti: «. Le predette informazioni sono altresì considerate affidabili se consentono agli utilizzatori di effettuare comparazioni nel tempo e nello spazio tra settori e livelli territoriali.»;

e) con riferimento al principio di chiarezza*,* cui al punto 8, al primo periodo, sostituire «comprese dagli» con «comprensibili per gli»;

f) con riferimento al principio di flessibilità di cui al punto 10, al secondo periodo, dopo le parole: «nell'ambito degli stanziamenti della medesima unità di voto approvata dal Parlamento», aggiungere le seguenti: «e nel rispetto della legislazione vigente.»;

g) con riferimento al principio di prudenza di cui al punto 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nel bilancio di previsione finanziario devono essere iscritte solo le entrate di cassa e le entrate effettivamente realizzabili nel periodo considerato, mentre le spese sono limitate alle risorse finanziarie iscritte in bilancio e al piano finanziario dei pagamenti nel periodo di riferimento. Nel budget dei costi, previsto dalla normativa vigente, devono essere iscritto solo i valori economici negativi del periodo di riferimento.»;

h) con riferimento al principio della continuità*,* della comparabilità e della costanza*,* di cui al numero 14, all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente inciso: «, evidenziando i relativi effetti sui bilancio di previsione e sul rendiconto.»*;*

i) con riferimento al principio di trasparenza di cui al punto 17, al terzo periodo, dopo le parole: «finalità» aggiungere le seguenti: «, le missioni e i programmi»;

l) con riferimento al principio della competenza finanziaria di cui al punto 20, apportare le seguenti modificazioni:

- al terzultimo periodo, dopo le parole: «incassate dalla Tesoreria» aggiungere le seguenti: «di pertinenza del bilancio dello Stato»;

- al penultimo periodo, dopo le parole: «erogate dalla Tesoreria» aggiungere le seguenti: «per conto del bilancio dello Stato»;

m) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «economica e patrimoniale» con le seguenti: «economico-patrimoniale»;

n) al punto 21), con riferimento al principio della competenza economica, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il sistema integrato di scritturazioni contabili (o contabilità integrata) permette di rilevare le movimentazioni contabili di natura economico-patrimoniale che integrano, a scopo conoscitivo, le rilevazioni della contabilità finanziaria a base giuridica, in relazione all'obiettivo di perseguire una maggiore qualità e trasparenza dei dati di finanza pubblica.»;

e osservazioni:

- all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, valuti il Governo la necessità di prevedere meccanismi che rendano l'informativa al Parlamento, a seguito dell'introduzione di modifiche intervenute nella composizione delle azioni, quanto più trasparente e leggibile, prevedendo, anche in corso d'anno, documenti aggiornati e complessivi dell'area interessata da cambiamento;

- all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, al fine di rendere esaustiva ed efficace la modifica proposta, in tema di Nota illustrativa sul monitoraggio delle spese pluriennali d'investimento, si invita il Governo a introdurre disposizioni per risolvere i ritardi e le difficoltà di aggiornamento delle banche dati (istituite con i decreti legislativi 228 e 229 del 2011), contenenti le informative sullo stato delle opere pubbliche in corso, prevedendo la loro pubblicazione elaborabile e libera consultazione sul sito del Governo;

- all'articolo 3, lettera *a)*, con riferimento all'art. 10-*bis*, comma 3, il Governo valuti la possibilità di prorogare l'entrata in vigore della norma in oggetto al 1 gennaio 2020, tenuto conto dell'opportunità di raccordare gli importi delle leggi pluriennali non solo con il cronoprogramma dei pagamenti, ma anche con l'entrata in vigore del principio della cd. "competenza potenziata", prevista a partire dal 1° gennaio 2019;

- valuti il Governo di premettere, alla lettera *a)* dell'articolo 4, comma 1, la seguente letta: «*0a)* All'articolo 17, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-*bis*. Le relazioni tecniche chi cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento in formato elettronico elaborabile"»;

- all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 del 2009, valuti il Governo l'opportunità di rendere più chiara la formulazione rispetto alla differenziazione tra componente tendenziale delle modulazioni di cui alla lettera *a)*, in quanto implicata dal vincolo al cronoprogramma, e componente discrezionale delle riprogrammazioni di cui alla lettera *b)*, con il vincolo dei saldi-obiettivo;

- con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, recante modifiche all'articolo 33 della legge n. 196 del 2009 in materia di assestamento e variazioni di bilancio, valuti il Governo l'opportunità di prevedere la pubblicazione, con frequenza anche trimestrale, di informazioni sulle variazioni amministrative, suddivise per classi di decreto, intervenute nel

corso dell'anno nell'ambito delle singole unità di voto parlamentare, nonché la trasmissione alle Camere delle citate variazioni in formato elettronico elaborabile;

- all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, numero 1) relativamente alla modifica dell'articolo 33, comma 2, valutare l'opportunità di indicare l'intervallo temporale entro il quale è riconosciuta al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di procedere alle variazioni di bilancio;

- all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, numero 2), valuti il Governo l'opportunità di verificare la coerenza della disposizione con il complesso dell'articolo 33, in materia di fondi da ripartire e circa la possibilità di variazioni compensative per spese per acquisto di beni e servizi fra centri di responsabilità tramite decreti interdirettoriali;

- all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, con riferimento all'articolo 34 della legge n. 196 del 2009 e relativamente all'introdotto comma 5-*bis*, al fine di garantire effettività alla disposizione, valuti il Governo l'opportunità di precisare, già a livello di fonte primaria, l'espressione "in tempo utile", con riguardo al necessario congruo anticipo entro cui le Amministrazioni competenti dovranno far pervenire le richieste di adozione dei decreti di variazione del bilancio rispetto alle scadenze amministrative previste alla fine di ogni anno per gli impegni assunti e i pagamenti programmati;

- all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 44-*ter* della legge 196 del 2009, in materia di revisione del conto riassuntivo del tesoro e progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, valuti il Governo l'opportunità di precisare che la riconduzione a cui si fa riferimento nei periodi aggiunti del comma 1 riguarda la riconduzione alla contabilità ordinaria;

- all'articolo 6, comma 3, relativamente all'introduzione del nuovo articolo 7- *ter*, istitutivo dei "fondi scorta " nello stato di previsione dei Ministeri, a cui sono attribuite le funzioni in tema di difesa nazionale, ordine pubblico, sicurezza e soccorso civile, valuti il Governo l'opportunità di precisare che l'istituzione dei citati fondi riguardi anche gli stati di previsione del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, posto che in base alla legislazione vigente le funzioni di soccorso civile sono attribuite alla Presidenza del Consiglio;

- valuti il Governo l'opportunità di introdurre, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 38-*septies* in tema di bilancio di genere, un bilancio di tipo "generazionale", da presentare contestualmente al Documento di economia e finanza, al fine di valutare il diverso impatto alla politica di bilancio sulle generazioni future;

- valuti il Governo l'opportunità di un'iniziativa legislativa volta a istituire un testo unico in materia di contabilità e bilancio di Stato, onde a rendere maggiormente sistematica la tematica in esame;

- nell'ambito dell'allegato 1 dell'articolo 38-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dall'articolo 7, valuti il Governo l'opportunità di riformulare i seguenti principi contabili:

a) in merito all'attendibilità, ripristinando i riferimenti all'assunzione di parametri storici e programmatici e all'obbligo di riferire il criterio anche ai canoni di predisposizione dei rendiconti;

b) in merito al principio di chiarezza*,* riproponendo il dettaglio delle operazioni che, in base tale principio, non dovrebbero essere più ammissibili;

c) in merito al principio di pubblicità, mettendo a disposizione i documenti prodotti in materia finanziaria dal Governo in formato rielaborabile;

d) in merito al principio di competenzaeconomica, rendendone il contenuto conforme al principio di competenza economica contemplato in allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, tenuto conto anche dei processi di armonizzazioni in corso a livello internazionale ed europeo.

Camera dei Deputati

8.3 Annunzio di proposte di legge.

In data 7 agosto 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

On. Schullian (Misto): «Modifiche all'articolo 4 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in materia di deposito telematico di atti e documenti, e all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di notificazioni e comunicazioni eseguite mediante posta elettronica certificata nei riguardi delle pubbliche amministrazioni» (AC. 1115)

ATTO DI GOVERNO

8.4 Commissione Bilancio (V) - Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 32 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)*

Nella seduta di martedì 7 agosto la Commissione Bilancio ha concluso l'esame approvando un parere favorevole con condizioni e osservazioni.

PARERE APPROVATO

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Atto n. 32);

considerati gli elementi emersi nel corso delle audizioni informali svolte congiuntamente dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato e, in particolare, i rilievi formulati dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dalla Corte dei conti, dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio e dalla Società Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale (S.I.D.R.E.A.);

preso atto dei pareri n. 3/2018 e n. 5/2018 resi dalla Corte dei conti a Sezioni riunite, rispettivamente in data 4 giugno e 25 giugno 2018, sullo schema di decreto in esame;

rilevata la necessità:

all'articolo 1, di introdurre un'apposita novella all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, volta a prevedere, anche ai fini dell'emendabilità del disegno di legge di bilancio, che la seconda sezione del medesimo disegno di legge rechi in allegato un prospetto riepilogativo, da aggiornare all'atto del passaggio da un ramo all'altro del Parlamento, da cui risulti, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa e a ciascun programma, la ripartizione

della spesa in oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno, distintamente per gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale;

all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, che novella l'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di prevedere che l'elenco delle azioni, sia nella fase di sperimentazione sia successivamente, possa essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, consentendo comunque ai decreti di variazione di bilancio conseguenti all'approvazione di nuove leggi di istituire nuove azioni e modificare quelle esistenti, anche nelle more della citata sperimentazione;

all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *c)*, recante novella all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di Nota di aggiornamento dei documenti di finanza pubblica, di prevedere che la rilevazione effettuata ai fini della redazione della nota illustrativa sulle leggi pluriennali di carattere non permanente sia riferita alle procedure di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anziché all'articolo 30, comma 9, lettera *f)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, posto che quest'ultimo si limita a porre un principio e criterio direttivo ai sensi del quale il predetto decreto legislativo è stato adottato;

all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, recante novella all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di formazione del bilancio, di precisare che le rimodulazioni in via compensativa delle dotazioni finanziarie si riferiscono sia alle dotazioni di parte corrente sia a quelle in conto capitale, ivi incluse quelle rimodulate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della predetta legge n. 196, nonché alle altre autorizzazioni di spesa rimodulate, per l'adeguamento delle medesime dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti;

all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, recante novella all'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di leggi pluriennali di spesa e a carattere permanente, di precisare che la rimodulazione delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa va effettuata fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a carattere permanente, di quelli autorizzati nel triennio di riferimento del bilancio di previsione, apportando altresì al testo ulteriori modifiche di carattere meramente formale;

all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, recante novella all'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di assestamento e variazioni di bilancio, di circoscrivere entro un massimo di sessanta giorni l'arco temporale entro il quale è riconosciuta l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio derivanti da provvedimenti legislativi i cui effetti non risultino recepiti nel disegno di legge di bilancio;

all'articolo 4, comma 1, lettera *d)* numero 2), recante novella all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di impegno e pagamento, di definire più puntualmente le diverse fattispecie in relazione alle quali è consentito il trasferimento delle risorse da un esercizio all'altro nell'ambito dei residui passivi ancorché le relative variazioni di bilancio non siano intervenute entro la chiusura dell'esercizio;

all'articolo 5, comma 1, recante novella all'articolo 36 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente elementi del conto di bilancio e del conto del patrimonio, di precisare che l'apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato, menzionato dalla disposizione in esame, si riferisce alle entrate finalizzate per legge e che, con riguardo alle spese sostenute in relazione ai servizi e alle attività prestati dalle amministrazioni centrali a favore di soggetti pubblici o privati, occorre provvedere alla separata indicazione di ciascuna voce di spesa;

all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, numero 3), recante novella all'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, di precisare che la fase di riconduzione a cui si riferisce la norma è quella concernente il regime di contabilità ordinaria;

all'articolo 6, comma 2, recante novella all'articolo 44-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di apportare alcune modifiche di carattere formale nonché di precisare, da un lato, che la

trattenuta sulle competenze stipendiali dei responsabili in caso di apertura di conti correnti bancari o postali per la gestione di interventi di spesa in mancanza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze è operata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, dall'altro, che gli interessi realizzati sui conti correnti bancari e postali intestati alle amministrazioni statali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono accreditati sui predetti conti;

all'articolo 6, comma 3, che introduce l'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, di precisare, al comma 5 del predetto articolo 7-*bis*, che la fase di riconduzione a cui si riferisce la norma è quella concernente le ordinarie procedure di bilancio;

all'articolo 6, comma 3, che introduce l'articolo 7-*ter* del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, di precisare, al comma 7 del medesimo articolo 7-*ter*, che le amministrazioni possono autorizzare trasferimenti temporanei di risorse tra le proprie strutture periferiche beneficiarie delle risorse del fondo scorta per fronteggiare temporanee esigenze di cassa attraverso i propri centri di responsabilità amministrativa;

all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, recante novella all'articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di prevedere che l'attività di sperimentazione volta a valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili di bilancio, sia di durata non superiore a tre esercizi finanziari, anziché di almeno due esercizi finanziari;

all'articolo 8, recante novella all'articolo 38-*septies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di bilancio di genere, di prevedere, da un lato, che l'adozione del bilancio di genere sia finalizzata a perseguire anche la parità di genere tramite politiche pubbliche, ridefinendo e ricollocando conseguentemente le risorse, tenendo conto anche dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, della citata legge n. 196, dall'altro, che ai fini della definizione dei relativi indirizzi metodologici debba essere istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito comitato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 10, comma 1, che introduce l'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, di apportare alcune modifiche formali alla disposizione e di prevedere altresì che le contabilità speciali intestate ai segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria siano mantenuti in essere fino al 31 dicembre 2019 al fine di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

all'allegato 1, in materia di principi contabili generali, di apportare modificazioni di carattere formale ai principi di cui ai punti 2) (unità), 3) (universalità), 4) (integrità), 5) (veridicità), 6) (attendibilità), 8) (chiarezza), 10) (flessibilità), 13) (coerenza), 14) (continuità, comparabilità e costanza), 17) (trasparenza) e 29) (competenza economica);

considerato che dovrebbe essere valutata l'opportunità:

di inserire nel presente schema di decreto un nuovo articolo recante una modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, volta a prevedere che le relazioni tecniche di cui al predetto articolo 17, commi 3, 5 e 8, della medesima legge n. 196 siano trasmesse alle Camere in formato elettronico elaborabile;

con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, recante modifiche all'articolo 33 della legge n. 196 del 2009, in materia di assestamento e variazioni di bilancio, di prevedere la pubblicazione, con frequenza anche trimestrale, di informazioni sulle variazioni amministrative, suddivise per classi di decreto, intervenute nel corso dell'anno nell'ambito delle singole unità di voto parlamentare, nonché la trasmissione alle Camere delle citate variazioni in formato elettronico elaborabile;

all'articolo 4, comma 1, lettera *d)* numero 1), recante novella all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di impegno e pagamento, di prevedere che le amministrazioni competenti trasmettano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le richieste di adozione dei decreti di variazioni entro un termine definito per legge, quale ad esempio il 30 novembre, in modo da permetterne il perfezionamento entro la chiusura dell'esercizio;

all'articolo 6, comma 3, relativamente all'introduzione del nuovo articolo 7-*ter* del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, istitutivo dei «fondi scorta» nello stato di previsione dei Ministeri a cui sono attribuite le funzioni in tema di difesa nazionale, ordine pubblico, sicurezza e soccorso civile, di precisare che l'istituzione dei citati fondi riguardi anche il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, posto che, in base alla legislazione vigente, le funzioni di soccorso civile sono attribuite alla medesima Presidenza del Consiglio;

all'allegato 1, punto 1), con riferimento al principio della annualità, di inserire un periodo aggiuntivo dopo il primo da cui risulti che sono fatti salvi, ove previsti, eventuali obblighi di elaborare e di presentare anche documenti contabili riferiti a periodi della gestione di durata inferiore all'anno, in modo da tenere conto più chiaramente della presentazione del disegno di legge di assestamento;

all'allegato 1, punto 8), con riferimento al principio della chiarezza, di reintrodurre il dettaglio delle operazioni che, in base a tale principio, non dovrebbero essere ammissibili;

all'allegato 1, punto 21), con riferimento al principio della competenza economica, di renderne il contenuto conforme al principio di competenza economica contemplato in allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, tenuto conto anche dei processi di armonizzazione in corso a livello internazionale ed europeo;

rilevata, infine, la necessità di rinnovare al più presto la delega contenuta all'articolo 50 della legge n. 196 del 2009, relativa all'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità e di tesoreria, scaduta il 31 dicembre scorso, al fine di riunire in un quadro unitario la variegata disciplina contabile su cui si è ripetutamente intervenuti negli ultimi anni, offrendo così a tutti gli operatori del settore della finanza pubblica e al Parlamento stesso un unico strumento di agevole consultazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, al comma 1 premettere il seguente:

«*01.* All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-*bis*. In allegato alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio è riportato, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa e a ciascun programma, un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno, distintamente per gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale. Il prospetto è aggiornato all'atto del passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché integrazioni ai documenti allegati al disegno di legge di bilancio.

2) *all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera* a) *con la seguente:* a) all'articolo 25-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 8, le parole da: «ed è conseguentemente aggiornata» fino alla fine del comma medesimo sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, sulla base della relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del comma 6»;

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-*bis*. Conclusa la sperimentazione di cui al comma 7, l'elenco delle azioni può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso, i decreti di variazioni di bilancio conseguenti all'approvazione di nuovi leggi, ricorrendone i presupposti, possono istituire nuove azioni e modificare quelle esistenti, anche nelle more della sperimentazione di cui al comma 7»;

3) *all'articolo 3, comma 1, lettera* a), *sostituire le parole*: di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f) *con le seguenti*: di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Conseguentemente, al medesimo comma 1 sostituire la lettera c) *con la seguente: c)* il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La rilevazione compiuta ai sensi del comma 3 costituisce la base informativa per le procedure di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

4) *all'articolo 4, comma 1, lettera* a), *sostituire le parole da:* dopo le parole: «del presente articolo,» *fino alla fine della medesima lettera* a) *con le seguenti:* le parole da: «relative ai fattori legislativi» fino a: «del presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente, relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, ivi incluse le dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa in conto capitale rimodulate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, nonché alle altre autorizzazioni di spesa rimodulate, per l'adeguamento delle medesime dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti di cui al comma 1-*ter* del presente articolo;

5) *all'articolo 4, comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 2 con i seguenti:* «2. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti possono essere disposte, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, le seguenti rimodulazioni:

a) la rimodulazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel triennio di riferimento del bilancio di previsione;

b) la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente.

2-*bis*. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio sono evidenziate le rimodulazioni disposte ai sensi del comma 2»;

6) *all'articolo 4, comma 1, lettera* c), *sostituire il numero 1) con il seguente:* 1) il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio indicando, per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, le dotazioni di competenza, di cassa e in conto residui.

2-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a provvedere alle variazioni di cui al comma 2 anche in relazione ai provvedimenti legislativi pubblicati nei sessanta giorni precedenti alla presentazione del disegno di legge di bilancio i cui effetti non risultino recepiti nel medesimo disegno di legge».

7) *all'articolo 4, comma 1, lettera* d), *sostituire il numero 2) con il seguente: 2)* il comma 6 è sostituito dai seguenti: «*6.* Alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le

ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data.

6-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 6, le risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, sono conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti:

a) all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;

b) alla riassegnazione di entrate di scopo, adottate nell'ultimo mese dell'anno;

c) alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra le unità elementari di bilancio interessate, è disposta con il predetto decreto di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.

6-*ter*. Le risorse di parte corrente assegnate con variazioni di bilancio e non impegnate entro la chiusura dell'esercizio, ove non ricorrano i presupposti di cui al comma 6-*bis*, costituiscono economie di bilancio, fatta eccezione per quelle assegnate per effetto di variazioni compensative apportate tra le unità elementari di bilancio relative alle competenze fisse e continuative del personale finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa, purché i relativi decreti di variazione siano trasmessi alla Corte dei conti entro il 15 marzo»;

8) *all'articolo 5, comma 1, dopo le parole*: rendiconto generale dello Stato *aggiungere le seguenti:*, con riferimento alle entrate finalizzate per legge, *e dopo le parole:* a favore di soggetti pubblici o privati *aggiungere le seguenti*: , con separata indicazione di ciascuna voce di spesa;

9) *all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole:* fase di riconduzione *aggiungere le seguenti:* al regime di contabilità ordinaria;

10) *all'articolo 6, comma 2, capoverso Art. 44-quater, comma 2, sostituire le parole*: delle entrate e delle spese, previsti *con le seguenti*: delle spese e delle entrate, previste;

11) *all'articolo 6, comma 2, capoverso ART. 44*-quater, *comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* , ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180;

12) *all'articolo 6, comma 2, capoverso ART. 44*-quater, *comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono accreditati sui predetti conti;

13) *all'articolo 6, comma 3, capoverso ART. 7*-bis, *comma 5, dopo le parole:* di riconduzione *aggiungere le seguenti:* alle ordinarie procedure di bilancio;

14) *all'articolo 6, comma 3, capoverso ART. 7*-ter, *comma 7, primo periodo, dopo le parole:* l'amministrazione *aggiungere le seguenti:*, tramite i propri centri di responsabilità amministrativa,;

15) *all'articolo 7, comma 1, lettera* b), *sostituire le parole da*: dopo le parole: «della durata di» fino alla fine della medesima lettera *b) con le seguenti:* le parole: «della durata di due» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a tre»;

16) *all'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente*:

«1. All'articolo 38-*septies*, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere» sono sostituite dalle seguenti: «anche al fine di perseguire la parità di genere tramite le politiche pubbliche, ridefinendo e ricollocando conseguentemente le risorse, tenendo conto anche dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Ai fini della definizione degli indirizzi metodologici volti all'attuazione del comma 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Comitato composto da un rappresentante del medesimo Ministero, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, da un rappresentante dell'ISTAT, da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché da due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato;

17) *all'articolo 10, comma 1, capoverso ART. 11*-bis, *apportare le seguenti modificazioni*:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a valere sui *con le seguenti:* dotate di *e sostituire le parole:* provenienti dal fondo scorta *con le seguenti:* destinate alle esigenze fronteggiabili con il fondo scorta, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e contabilità dell'amministrazione;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Considerata la necessità di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono mantenute in essere fino al 31 dicembre 2019 limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le somme diverse dalle precedenti, giacenti su dette contabilità speciali al 31 dicembre 2018, si realizzano, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2017, le procedure ivi previste di versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed eventuale riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dà conto degli importi che saranno mantenuti nelle contabilità speciali, mediante opportuna documentazione, nella comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alla data di chiusura delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per eventuali ulteriori interventi da porre in essere a valere su dette risorse, le stesse possono essere riassegnate per le medesime finalità, in tutto o in parte, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, anche secondo un profilo pluriennale. Il Ministero può stabilire che le risorse riassegnate siano versate, per il successivo utilizzo, sulla contabilità speciale della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

alla rubrica, dopo le parole: in via transitoria *aggiungere le seguenti:* per le amministrazioni dotate di fondi scorta;

18) *all'allegato 1, punto 2), con riferimento al principio dell'unità, sostituire la parola:*fonti *con la seguente:* entrate *e la parola:* normativa *con la seguente:* legislativa;

19) *all'allegato 1, punto 3), con riferimento al principio dell'universalità, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Sono incompatibili con il principio le gestioni fuori bilancio non autorizzate da disposizione legislativa consistenti in gestioni contabili poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative che non transitano per il bilancio;

20) *all'allegato 1, punto 4), con riferimento al principio dell'integrità, al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole:*, ove previste da apposita disposizione legislativa;

21) *all'allegato 1, punto 5), con riferimento al principio della veridicità, al secondo periodo, sostituire le parole*: nei quali, tale principio, si esplica quale *con le seguenti:*. In questi ultimi il principio si applica attraverso la;

22) *all'allegato 1, punto 6), con riferimento al principio dell'attendibilità, al quarto periodo, sostituire le parole:* e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di esse *con le seguenti:* Le predette informazioni sono altresì considerate affidabili se consentono agli utilizzatori di effettuare comparazioni nel tempo e nello spazio tra settori e livelli territoriali;

23) *all'allegato 1, punto 8), con riferimento al principio della chiarezza, al primo periodo, sostituire le parole*: comprese dagli *con le seguenti:* comprensibili per gli;

24) *all'allegato 1, punto 10), con riferimento al principio della flessibilità, al secondo periodo, dopo le parole:* nell'ambito degli stanziamenti della medesima unità di voto approvata dal Parlamento, *aggiungere le seguenti:* e nel rispetto della legislazione vigente.;

25) *all'allegato 1, punto 12), con riferimento al principio della prudenza, sostituire il secondo periodo con il seguente*: Nel bilancio di previsione finanziario, devono essere iscritte solo le entrate effettivamente realizzabili nel periodo considerato, mentre le spese trovano un limite nelle risorse finanziarie iscritte in bilancio in relazione al piano finanziario dei pagamenti nel periodo di riferimento. Nel *budget* dei costi, previsto dalla normativa vigente, devono essere iscritti solo i valori economici negativi del periodo di riferimento;

26) *all'allegato 1, punto 13), con riferimento al principio della coerenza, apportare le seguenti modificazioni:*

al terzo periodo, sostituire le parole: Il nesso logico infatti deve collegare *con le seguenti:* Devono infatti essere collegati da un nesso logico;

all'ultimo periodo, sostituire le parole: dell'amministrazione e le direttive e le scelte con le seguenti: e le direttive e le scelte dell'amministrazione;

27) *all'allegato 1, punto 14), con riferimento al principio della continuità, della comparabilità e della costanza, al quinto periodo, sostituire la parola:* situazioni *con la seguente:* scritture;

28) *all'allegato 1, punto 17), con riferimento al principio della trasparenza, al secondo periodo, dopo le parole:* tra le risorse stanziate *aggiungere le seguenti:*, ai sensi delle autorizzazioni legislative di spesa,;

29) *all'allegato 1, punto 21), con riferimento al principio della competenza economica, sostituire il secondo periodo con il seguente*: Il sistema integrato di scritturazioni contabili (o contabilità integrata) permette di rilevare le movimentazioni contabili di natura economico-patrimoniale che affiancano, a scopo conoscitivo, le rilevazioni della contabilità finanziaria a base giuridica, in relazione all'obiettivo di perseguire una maggiore qualità e trasparenza dei dati di finanza pubblica;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di inserire nel presente schema di decreto un nuovo articolo recante una modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, volta a prevedere che le relazioni tecniche di cui al predetto articolo 17, commi 3, 5 e 8, della medesima legge n. 196 siano trasmesse alle Camere in formato elettronico elaborabile;

b) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera c), recante modifiche all'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di assestamento e variazioni di bilancio, valuti il Governo l'opportunità di prevedere la pubblicazione, con frequenza anche trimestrale, di informazioni sulle variazioni amministrative, suddivise per classi di decreto, intervenute nel corso dell'anno nell'ambito delle singole unità di voto parlamentare, nonché la trasmissione alle Camere delle citate variazioni in formato elettronico elaborabile;

c) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera d) numero 1), recante novella all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di impegno e pagamento, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le amministrazioni competenti trasmettano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le richieste di adozione dei decreti di variazioni entro un termine definito per legge, quale ad esempio il 30 novembre, in modo da permetterne il perfezionamento entro la chiusura dell'esercizio;

d) all'articolo 6, comma 3, relativamente all'introduzione del nuovo articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, istitutivo dei «fondi scorta» nello stato di previsione dei Ministeri a cui sono attribuite le funzioni in tema di difesa nazionale, ordine pubblico, sicurezza e soccorso civile, valuti il Governo l'opportunità di precisare che l'istituzione dei citati fondi riguardi anche il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, posto che in base alla legislazione vigente le funzioni di soccorso civile sono attribuite alla Presidenza del Consiglio;

e) all'allegato 1, punto 1), con riferimento al principio di annualità, si valuti l'opportunità di aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente: «Sono fatti salvi, ove previsti, eventuali obblighi di elaborare e di presentare anche documenti contabili riferiti a periodi della gestione di durata inferiore all'anno»;

f) all'allegato 1, punto 8), con riferimento al principio della chiarezza, si valuti l'opportunità di reintrodurre il dettaglio delle operazioni che, in base a tale principio, non dovrebbero essere ammissibili;

g) all'allegato 1, punto 21), con riferimento al principio della competenza economica, ferma restando la condizione n. 29 del presente parere, valuti il Governo l'opportunità di renderne il contenuto conforme al principio di competenza economica contemplato in allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, tenuto conto anche dei processi di armonizzazione in corso a livello internazionale ed europeo».

- Giustizia

Senato della Repubblica

ATTO DI GOVERNO

9.1 Commissione Giustizia (2ª) - Schema di decreto legislativo recante disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione (n. 38)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 83 e 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

Nella seduta di martedì 7 agosto, la Commissione Giustizia ha avviato l'esame dell'atto in titolo, con la relazione illustrativa del relatore Pillon *L-SP-PSd'Az*).
Il provvedimento in titolo, adottato in attuazione della delega contenuta nel comma 91 dell'articolo unico della legge n. 103 del 2017, **introduce e disciplina una apposita procedura per la liquidazione delle spese relative alle prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie.**
Il provvedimento si compone di 2 articoli.
L'articolo 1 introduce nel testo unico in materia di spese di giustizia il nuovo articolo 168-*bis* in materia di liquidazione delle spese di intercettazione.
La nuova disposizione prevede che le spese relative alle prestazioni -obbligatorie - a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime

siano liquidata con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha eseguito o richiesto l'autorizzazione a disporre le operazioni captative (comma 1).
Tale norma si propone di superare il vuoto legislativo creatosi a seguito della novella del 2004, che, inserendo, all'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, la lettera i-*bis*), ha estrapolato le spese per le intercettazioni dal novero delle spese straordinarie di cui all'articolo 70 del medesimo testo unico, facendo così venire meno il richiamo ivi contenuto alle disposizioni in materia di liquidazione di cui agli articoli 168 e seguenti.
La scelta di attribuire la liquidazione delle spese per le operazioni captative al pubblico ministero che ha eseguito o richiesto l'autorizzazione a disporre le operazioni stesse si ispira al principio per cui il pagamento deve essere eseguito dalla medesima autorità giudiziaria che ha disposto l'attività fonte di spesa, anche in una prospettiva di responsabilizzazione dei singoli uffici giudiziari. L'intervento normativo in questione consente così di superare le incertezze interpretative in ordine all'individuazione dell'ufficio giudiziario competente alla liquidazione di tali spese nelle ipotesi in cui, per ragioni di competenza territoriale o funzionale, il procedimento migri da un ufficio giudiziario ad un altro. Sempre con riguardo alla titolarità dell'adozione del decreto di pagamento, la formulazione proposta nello schema - che fa espresso riferimento al pubblico ministero e non genericamente al "magistrato" - consente di escludere ogni possibile competenza del giudice delle indagini preliminari che ha autorizzato le attività captative.
Infine, in relazione al diritto intertemporale delle tariffe applicabili, in coerenza con il sistema delineato dal testo unico delle spese di giustizia e con i principi generali dell'ordinamento, i nuovi parametri per la liquidazione trovano applicazione in relazione alle istanze che intervengono in un momento successivo alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe recate dal decreto ministeriale del 28 dicembre 2017. Tale decreto è entrato in vigore il 23 gennaio 2018.
Il comma 2 del nuovo articolo 168-*bis* prevede poi che nell'ipotesi in cui sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato alle parti e al beneficiario in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 168.
Quest'ultima disposizione prevede che nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario. Alla cessazione del segreto il decreto di pagamento è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.
Con riguardo al comma in esame segnala l'opportunità di una riformulazione volta a meglio chiarire che la comunicazione del decreto di pagamento alle parti, in caso di segreto, può avere luogo solo dopo la cessazione del segreto stesso.
L'ultimo comma del nuovo articolo 168-*bis* stabilisce che avverso il decreto di pagamento possa essere proposta opposizione, *ex* articolo 170.
L'articolo 170 stabilisce che avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Quest'ultima disposizione prevede, in linea generale, l'applicazione alle controversie in questione del rito sommario di cognizione.
L'articolo 2 dello schema di decreto reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il seguito dell'esame è stato quindi rinviato.

- Imprese, servizi e consumatori

Senato della Repubblica

ATTO DI GOVERNO

10.1 Commissione Industria (10ª) - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Un "New Deal" per i consumatori (n. COM(2018) 183 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori (n. COM(2018) 185 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi e altri atti dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 3)

Nella seduta di martedì 7 agosto, la Commissione ha proseguito l'esame dell'atto in titolo, approvando lo schema di risoluzione proposto dal relatore Castaldi (M5S).

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2018) 183 DEFINITIVO E SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2018) 185 DEFINITIVO (*Doc.* XVIII, n. 3)

La 10ª Commissione permanente,
esaminate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Un "New Deal" per i consumatori (n. COM(2018) 183 definitivo) e la proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori (n. COM(2018) 185 definitivo),
visto il parere formulato dalla Commissione giustizia;
valutati gli elementi istruttori acquisiti grazie alle audizioni svolte;

si esprime in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento al progetto di atto legislativo dell'Unione europea n. COM(2018) 185 definitivo,
per quanto riguarda le pratiche commerciali ingannevoli, e in particolare le azioni ingannevoli, all'articolo 1, paragrafo 2, della proposta di direttiva, sarebbe opportuno sopprimere il termine "significativamente" riferito alla diversità delle caratteristiche del prodotto pubblicizzato come simile ad un altro di maggior pregio;
con riferimento alle omissioni ingannevoli, si ritiene necessario inserire, all'articolo 1, paragrafo 3, lettera *d)*, il riferimento al "trattamento dei reclami", attualmente escluso dall'elenco delle informazioni ritenute rilevanti;
in merito al sistema sanzionatorio, occorre individuare e valorizzare anche sanzioni non pecuniarie, tra le quali - ad esempio - la sospensione temporanea dell'attività pubblicitaria a fronte di messaggi ingannevoli;
con riferimento all'individuazione dei criteri per la determinazione delle sanzioni, sarebbe inoltre auspicabile un'ulteriore riflessione tesa a garantire la giusta proporzione tra le sanzioni stesse, l'entità del danno causato e la situazione finanziaria delle imprese;
in tema di obblighi del professionista in caso di recesso, si rileva che l'attuale formulazione dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2011/83/UE tutela maggiormente il consumatore rispetto alla modifica prevista dalla proposta di direttiva: sarebbe pertanto opportuno sopprimere la disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera *a)*.

- Lavoro

Senato della Repubblica

11.1 Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Donno Daniela (M5S), ed altri - **Misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività agricole** (AS. 762)
(presentato in data 07/08/2018)

INTERROGAZIONE, presentata.

11.2 Sull'attuazione dei "piani per l'utilizzo del telelavoro" delle amministrazioni pubbliche – Interrogazione a risposta orale n. **4-00489,** presentata dal Sen. Barbaro (L-SP-PSd'Az) il 7 agosto 2018, rivolta al **Ministro per la pubblica amministrazione,** per sapere se alla luce della direttiva richiamata in premessa, sia stata mai eseguita una ricognizione delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ad oggi abbiano posto in essere azioni di sperimentazione del cosiddetto lavoro agile (*smart working*); e a che punto sia l'attuazione dei "piani per l'utilizzo del telelavoro" delle amministrazioni pubbliche, in particolare dei Ministeri, ai sensi dell'art. 9, comma 7 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Camera dei Deputati

INTERROGAZIONE, presentata.

11.3 Sui dati provvisori diffusi dall'Istat di occupati e disoccupati - Interpellanza urgente n. **2-00080** (ex articolo 138-*bis* del regolamento) presentata dall'On. Speranza (LEU) ed altri il 7 agosto 2018, rivolta al **Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per il sud**, per sapere se intendano adottare, in materia di lavoro, iniziative normative per la previsione di sgravi più forti e mirati, al fine di sostenere quelle fasce del mercato del lavoro che, per età o condizioni territoriali, hanno un maggior bisogno di sostegno pubblico; e se intendano adottare iniziative volte a prevedere investimenti per il miglioramento delle infrastrutture economiche e sociali per riequilibrare la qualità di servizi pubblici essenziali attualmente deficitari, in particolare al Sud, quali l'assistenza sanitaria, l'offerta di assistenza domiciliare per gli anziani, il numero di posti negli asili nido, la regolarità nella fornitura dell'acqua, la gestione dei, rifiuti, l'offerta scolastica e formativa.

- Banche, finanze e fisco

Senato della Repubblica

12.1 Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Andrea Ostellari (L-SP-PSd'Az) e altri - **Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito** (AS. 755)
(presentato in data 07/08/2018)

Sen. Nannicini Tommaso (PD) - **Codice della giurisdizione tributaria** (AS. 759)
(presentato in data 07/08/2018)

12.2 Disegni di legge, assegnazione
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
sen. Patuanelli Stefano (M5S) ed altri
Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (AS. 690)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 07/08/2018).

Camera dei Deputati

12.3 Annunzio di proposte di legge.

In data 6 agosto 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

On. Bignami (FI): «**Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di onere della prova nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti**» (AC. 1062)

Media & Telecomunicazioni

Camera dei Deputati

ATTO COMUNITARIO

13.1 Commissione Cultura (VI) - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova agenda europea per la cultura COM(2018)267 final.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura COM(2018)268 final *(*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione*)*
*(*Documento finale approvato*)*

Nella seduta di martedì 7 agosto, il relatore Paolo Lattanzio (M5S), ha precisato che la nuova formulazione di cui alla lettera *d)* della proposta di documento finale è finalizzata a rappresentare l'esigenza di definire parametri oggettivi per la valutazione qualitativa degli interventi; a tal fine può essere utile acquisire prima della valutazione, mediante un'attività consultiva mirata, un insieme di parametri da utilizzare successivamente come criteri uniformi per la valutazione di qualità. L'intento è ridurre il più possibile il margine di discrezionalità.
Infine la Commissione ha approvato la proposta di documento finale del relatore come riformulata.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminate congiuntamente le due Comunicazioni della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolate «Una nuova agenda europea per la cultura (COM(2018)267 *final*)» e «Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura (COM(2018)268 *final*)»;

tenuto conto delle osservazioni formulate dal Consiglio regionale delle Marche con la risoluzione approvata nella seduta n. 105 del 17 luglio 2018;

tenuto conto del parere espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

premesso che:

la Commissione europea intende dare seguito all'auspicio – formulato dai *leader* degli Stati membri e delle istituzioni europee in occasione del 60° anniversario della firma dei trattati di Roma e ribadito nella riunione di Göteborg del novembre 2017 e nel Consiglio europeo del dicembre 2017- di un'Unione europea «in cui i cittadini abbiano nuove opportunità di sviluppo

culturale e sociale e di crescita economica (...), un'Unione che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale» (Dichiarazione di Roma, marzo 2017);

la Commissione europea – sulla base dell'agenda del Vertice di Göteborg del novembre 2017 e del mandato conferitole dal Consiglio europeo del dicembre 2017 – sta lavorando per definire politiche in materia di formazione, istruzione e cultura a favore dei giovani, in vista di un'Unione in cui i giovani ricevano la migliore istruzione e la migliore formazione possibili e possano studiare e trovare lavoro in tutto il continente e in cui il patrimonio culturale comune sia preservato e la diversità culturale promossa;

la Commissione europea, nel sottolineare che «è interesse di tutti gli Stati membri sfruttare a pieno le potenzialità rappresentate da istruzione e cultura quali forze propulsive per occupazione, giustizia sociale e cittadinanza attiva e mezzi per sperimentare l'identità europea in tutta la sua diversità», riconosce la cultura come importante fattore di promozione della coesione dei popoli europei e di sviluppo dello spirito di comunità;

la Commissione cultura della Camera dei deputati condivide gli obiettivi e le linee di indirizzo esposte dalla Commissione europea nelle due comunicazioni, che delineano un percorso di sempre maggiore valorizzazione della cultura, con l'obiettivo di far sì che questa venga incardinata in ogni aspetto della vita pubblica e politica, pur nelle sue molteplici sfaccettature, e diventi uno dei tratti distintivi e fondanti delle politiche europee;

è necessario fornire ai giovani gli strumenti per decodificare la realtà che vivono e ben prepararli, in termini di competenze, ad essere competitivi nell'arena globale del mercato del lavoro;

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) è necessario accrescere la dotazione finanziaria europea nel settore della promozione della cultura e del sostegno alla crescita e all'inserimento lavorativo dei giovani nelle imprese e nelle attività collegate all'arte e alla cultura;

b) la Commissione europea dovrebbe individuare efficaci misure di promozione dello sviluppo intellettuale e culturale degli infanti (bambini fino a sei anni), reperendo inoltre maggiori risorse per le politiche in questo ambito; più in generale, occorre che l'Europa adotti misure concrete a favore dell'infanzia, stabilendo adeguati finanziamenti sia per il sostegno di progetti di produzione culturale per questa fascia di età – campo nel quale l'Italia ha eccellenze editoriali e creative – sia per l'effettivo accesso del maggior numero di bambini a questi prodotti;

c) particolare attenzione va prestata dalle istituzioni europee – ed internamente dai singoli Paesi – alle periferie, intese nel senso lato di periferie culturali, urbane e nazionali; occorre andare incontro al tipo di pubblico – proprio di certe aree metropolitane e delle zone rurali – sul quale le iniziative non solo europee, ma anche nazionali di promozione della cultura rischiano di non attecchire, non produrre effetti e non avere ricadute; occorre dare la possibilità a fasce di popolazione sempre più ampie e a soggetti proponenti sempre più diversificati di partecipare davvero allo sviluppo culturale e creativo; raggiungere le periferie significa infatti assicurare una maggiore diffusione della cultura europea, che, fra gli altri, non può non guardare ai Paesi vicini nell'area del Mediterraneo e dei Balcani;

d) è essenziale rafforzare e perfezionare metodi e strumenti di valutazione delle potenzialità delle iniziative proposte dalle industrie culturali europee; pur mantenendo l'assoluta centralità del sistema di valutazione di tipo quantitativo, si inseriscano, a completamento, anche forme di valutazione qualitativa di tipo consultivo, che stabiliscano i parametri entro cui inquadrare la valutazione finale;

e) si auspica la considerazione e l'analisi anche degli impatti sociali che le iniziative raggiungono sui territori;

f) è fondamentale comprendere l'importanza di cogliere ogni occasione offerta ai giovani dall'Unione europea in materia di scambi finalizzati alla formazione e all'istruzione professionale, lavorando per promuovere l'avvio di ulteriori iniziative europee finalizzate a incentivare la mobilità sul territorio europeo, prima e dopo il conseguimento dei titoli di studio;

g) là dove vi sia un'attenta valorizzazione della formazione e delle possibilità di mobilità per i professionisti del comparto culturale e creativo, è necessario considerare – tra le misure a sostegno delle giovani imprese del settore – una strategia orientata alla stabilizzazione occupazionale ed economica dedicata a questi giovani professionisti, costruita sulla consapevolezza che non può esistere differenza nella quantificazione del valore del lavoro creato da uomini o donne;

h) è importante fare in modo che tutte le opportunità di fruizione culturale e di formazione e mobilità sul territorio europeo siano concepite sin dall'inizio come pienamente accessibili al più ampio pubblico possibile di giovani, senza considerare preferenze o ingiusti criteri di esclusione di sorta;

i) è opportuno istituire percorsi di istruzione comuni per tutti gli studenti delle scuole medie superiori degli Stati membri aventi come finalità la conoscenza e la comprensione delle istituzioni e delle politiche poste in essere a livello europeo: corsi appositi potrebbero essere previsti nell'ambito della programmazione europea relativa al periodo 2021-2027, attraverso specifiche linee di finanziamento;

l) nelle fasi di selezione e valutazione dei progetti concorrenti per l'accesso a finanziamenti europei, occorre garantire un'attenta analisi non solo delle proposte avanzate, ma anche della solidità delle imprese creative che le propongono, nonché delle strategie di crescita di tali imprese, del loro assetto organizzativo interno e dell'impatto sociale della loro attività; sul piano nazionale risulta poi importante comprendere l'entità dell'utilizzo dei finanziamenti europei in materia di cultura e di misure a sostegno della formazione e della crescita della gioventù;

m) appare opportuno che, ferme restando le esigenze di controllo e trasparenza, siano introdotte misure di semplificazione nell'accesso alle procedure di richiesta, gestione e rendicontazione dei fondi;

n) in generale, in considerazione della rilevantissima entità del patrimonio culturale italiano – che, con riguardo ai soli siti patrimonio dell'umanità, conta il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO – si evidenzia la opportunità di promuovere maggiormente, nello spazio europeo, il ruolo dell'Italia come Paese promotore e guida in ambito culturale.

13.2 Commissione Cultura (VI) - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 COM(2018) 366 final.

*(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione*)*
*(*Documento finale approvato*)*

La Commissione nella seduta di martedì 7 agosto, ha approvato la proposta di documento finale della relatrice Flora Frate (M5S), come riformulata.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma

Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (atto COM(2018)366 *final*);

preso atto della nota trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché degli ulteriori elementi di conoscenza e di valutazione acquisiti con l'audizione svolta sui temi trattati dal documento;

tenuto conto del parere espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

premesso che:

il programma in esame sostituisce quello di cui al vigente regolamento (UE) n. 1295/2013, che ha istituito il programma Europa creativa 2014-2020, tuttora in corso, a sostegno dei settori culturali, creativi e dell'audiovisivo europei, per proseguirne le attività negli anni 2021-2027. Dalla valutazione della Commissione europea sul programma in corso è emerso che i settori culturale e creativo europei devono ottenere un maggiore sostegno, anche economico, al fine di favorire le produzioni transfrontaliere; aumentare il numero di opere europee, garantendo una maggiore distribuzione; garantire che le tecnologie digitali siano sfruttate appieno nel rispetto della diversità culturale e linguistica dell'Europa; sostenere più incisivamente la libertà ed il pluralismo dei media;

l'iniziativa si prefigge di promuovere la ricchezza culturale e linguistica europea, unitamente al suo patrimonio culturale, e di sostenere la competitività, la crescita e la scalabilità dell'industria e dell'impresa nei settori culturali, artistici e dell'audiovisivo in particolare; essa si inserisce quindi nella cornice della Nuova agenda culturale presentata dalla Commissione europea il 22 maggio 2018, prevedendo che i settori Media e Cultura e il nuovo settore Transettoriale continuino a valersi di un'autonoma programmazione dei fondi di sostegno anche per gli anni 2021-2027;

la proposta di regolamento conferma l'attuale struttura del programma Europa creativa già in corso per gli anni 2014-2020, con le due sottosezioni Cultura e Media affiancate da una nuova sezione Transettoriale;

il programma Europa creativa finanzia numerosi premi e iniziative che contribuiscono alla diffusione della cultura negli Stati membri, favorendo l'accesso e la fruizione del patrimonio culturale. Tra questi l'iniziativa «Capitali europee della cultura», il marchio del patrimonio europeo, il Premio biennale dell'Unione europea per l'architettura contemporanea, le Giornate europee del patrimonio, il Premio dell'Unione europea per la musica contemporanea, il Premio annuale dell'Unione europea per la letteratura, il sostegno ai film europei, il *forum* del cinema europeo;

il programma finanzia le piattaforme europee, volte a stimolare una programmazione a livello europeo delle attività culturali e artistiche, e le reti europee, grazie alle quali gli operatori del settore possono lavorare a livello internazionale, migliorando la propria visibilità in Europa e nel mondo; il programma si prefigge di promuovere la mobilità e la visibilità di creatori e artisti;

il programma Europa creativa intende offrire risposta ad alcune delle sfide cruciali che il comparto cultura è chiamato ad affrontare e trae origine dalla centralità che le istituzioni europee intendono assegnare al fattore cultura, nella duplice veste di valore fondante di un'identità europea e di fattore economico in grado di contribuire alla crescita economica degli Stati membri e dell'Unione. Secondo i dati della Commissione europea, i settori culturale e creativo europei generano circa 509 miliardi di euro di valore aggiunto al Prodotto interno lordo, pari al 5,3 per cento del totale dell'UE, e danno lavoro ad oltre 12 milioni di addetti a tempo pieno, pari al 7,7 per cento della forza lavoro europea;

il sostegno finanziario offerto dal programma Europa creativa è complementare a quello proveniente da fondi nazionali e regionali in favore della programmazione di opere audiovisive europee. Nel programma europeo possono ravvisarsi elementi di valore aggiunto riferiti al settore audiovisivo: 1) viene promossa la circolazione transfrontaliera delle opere culturali e

creative europee (in particolare audiovisive); 2) finanziamenti aggiuntivi possono essere favoriti dal supporto economico dell'Unione europea; 3) viene favorita la creazione di reti europee e partenariati transfrontalieri;

le finalità della proposta sono coerenti con gli obiettivi della legge nazionale n. 220 del 2016 che rafforza il sostegno pubblico al settore cinematografico e audiovisivo. Devono pertanto ritenersi pienamente condivisibili le finalità e gli strumenti della proposta di regolamento;

considerato che:

la dotazione finanziaria prevista, seppure incrementata rispetto a quella del vigente programma Europa creativa 2014-2020, resta insufficiente in relazione agli obiettivi prefissati e alle esigenze del settore audiovisivo. Le risorse assegnate al settore Media appaiono insufficienti in rapporto alle necessità. La carenza di risorse potrebbe condurre al respingimento di proposte e progetti anche aventi elevato potenziale. Ugualmente insufficienti appaiono le risorse destinate al settore Cultura – che appare fortemente sottofinanziato, nonostante l'aumento delle risorse rispetto alla programmazione del 2014-2020 – e al settore Transettoriale. In particolare, la dotazione finanziaria appare ancora più inadeguata se considerata al netto dell'inflazione;

maggiori risorse permetterebbero di affrontare l'agguerrita concorrenza internazionale, assicurando all'Europa un ruolo non più secondario, e consentirebbero di estendere le attività sostenute;

le imprese italiane incontrano difficoltà nell'accedere alle risorse per lo sviluppo di progetti singoli e per la promozione e distribuzione *online*;

si determina una penalizzazione dei produttori indipendenti (bando sviluppo *Tv programming*), ai quali è richiesta la titolarità dei diritti dell'opera (che sono trattenuti dai broadcaster nazionali);

altri punti deboli si rinvengono nel settore Cultura, ed in particolare nella previsione di: 1) un'elevata quota di cofinanziamento nel bando sulle traduzioni letterarie (40/50 per cento), che numerosi operatori – piccole e medie imprese in primo luogo – hanno difficoltà a raggiungere; 2) punti automatici, che si sostanziano nell'attribuzione ai vincitori dell'EUPL (*European Prize for Literature*) di un punteggio superiore, di fatto penalizzando e scoraggiando diverse case editrici italiane;

altre criticità riguardano le attività di monitoraggio, che dovrebbero essere ulteriormente rafforzate con un adeguato progetto di valutazione che approfondisca la qualità, l'efficacia, l'efficienza e l'impatto sociale della politica, tenendo conto delle variabili di processo, al fine di un miglioramento della *governance* e dell'implementazione strategica. La valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* deve essere accompagnata da una chiara definizione degli obiettivi e dei risultati di ricerca. Pertanto, è necessario chiarire il metodo di valutazione, l'approccio che si intende perseguire, la tecnica di commisurazione e raccolta dati, nonché gli standard da prendere in considerazione nella valutazione degli esiti. Altresì, occorre definire: gli indicatori e le variabili volti ad analizzare l'efficacia esterna o di impatto; l'efficacia interna intesa come rapporto tra prodotti e obiettivi dei promotori; l'efficienza come rapporto tra risorse impiegate rispetto ai prodotti. Inoltre, è utile stabilire precisamente il *budget* destinato alla ricerca valutativa. Infine, occorre coinvolgere gli stakeholder nei processi di valutazione, promuovendo la cultura valutativa così come stabilito dalla rete europea di valutazione;

tenuto conto:

della necessità di diffondere una maggiore conoscenza delle opportunità offerte dal programma Europa creativa;

della necessità di garantire una maggiore trasversalità della cultura nell'ambito dei diversi strumenti finanziari predisposti dalle istituzioni europee;

dell'opportunità di prevedere ulteriori misure a sostegno del settore della musica, che consenta di indirizzare un sostegno finanziario più mirato ai diversi anelli di tale catena;

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si ritiene necessario prevedere un significativo aumento delle risorse finanziarie a disposizione del programma, al fine di raggiungere una percentuale di incremento pari al 50 per cento rispetto al vigente programma;

b) si preveda di destinare risorse finanziare per l`attività di monitoraggio e valutazione, stante le criticità evidenziate nelle premesse di questo documento;

c) si reputa necessario adottare iniziative volte a favorire un incremento, anche sulla base territoriale, delle iniziative e degli strumenti, anche di *audience development* e formazione, volti a diffondere la conoscenza dei bandi e delle opportunità offerte da Europa creativa al fine di consentire a un numero sempre più ampio di progetti di accedere ai finanziamenti;

d) si ritiene necessario prevedere, ferme restando le esigenze di controllo e trasparenza, misure di semplificazione delle procedure di accesso ai fondi;

e) è necessario incentivare punti di incontro e di dialogo tra i diversi programmi, onde generare un circuito virtuoso tra azioni concrete e risorse stanziate;

f) appare opportuno introdurre un nuovo obiettivo relativo alla qualità della produzione artistica, ponendo maggiore attenzione sugli artisti e le professionalità creative e correggendo l'impostazione economicistica della proposta;

g) si ritiene inoltre opportuno, relativamente al settore Cultura, specificare le priorità di ciascuna delle nuove azioni ed introdurre un premio europeo per il teatro;

h) con riguardo al piano di intervento per il settore Media si reputa opportuno: esplicitare i collegamenti con la Direttiva AVMS sui Servizi di Media audiovisivi; reintrodurre nel testo del regolamento la dizione «indipendenti» per consentire l'accesso alle produzioni più piccole o comunque non riferibili ad un *network* (si tratta di soggetti penalizzati, se non estromessi, dall'attuale formulazione della proposta europea); introdurre un'articolazione per generi (animazione, ragazzi, documentari, etc.); e porre le premesse per la creazione di una piattaforma europea di film e audiovisivi; con riguardo al settore Transettoriale si sottolinea l'esigenza di favorire il pluralismo dei media e di modificare il sistema di valutazione (EACEA), anche con il contributo di esperti nazionali del settore;

i) è essenziale assicurare che l'inclusione del Fondo di garanzia sui prestiti di Europa creativa in InvestEU – il nuovo programma a sostegno degli investimenti e della crescita che, secondo la proposta della Commissione europea per il nuovo Quadro finanziario pluriennale, ingloberà, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione, anche diversi programmi di finanziamento specializzati previsti nel Quadro attuale – rispetti e valorizzi il più possibile la specificità dei settori culturale e creativo;

l) si ritiene necessario il mantenimento del Comitato Europa creativa, che assolve ad una funzione di raccordo con i *desk* nazionali;

m) si preveda, nei regolamenti relativi ai fondi strutturali e agli altri programmi finanziati dall`Unione europea, con particolare riguardo ai regolamenti relativi ai fondi di coesione, ai programmi Erasmus, Horizon, InvestEU, alla politica estera ed alla cooperazione, il riferimento esplicito alla cultura, inclusa la cultura locale e regionale, nelle sue diverse forme ed accezioni, compresi le lingue ed i dialetti territoriali, nonché il dialogo interculturale;

n) si prevedano attività di formazione per i funzionari della pubblica amministrazione al fine di garantire adeguata assistenza alla presentazione dei progetti;

o) si prevedano, anche al fine di consentire l`accesso ai finanziamenti a un maggior numero di soggetti, strumenti volti a favorire forme di partenariato pubblico-privato per la presentazione di progetti culturali a livello europeo.

- Agricoltura

Camera dei Deputati

ATTO DI GOVERNO

14.1 Commissione Agricoltura (XIII) – Sede referente - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità. C. 183 Gallinella. *(Esame e rinvio)*

La Commissione Agricoltura nella seduta di martedì 7 agosto, ha iniziato l'esame del provvedimento in titolo.
La relatrice Rosalba Cimoni (M5S), ha illustrato la proposta di legge in esame, che si compone di **tre articoli**, precisando che **essa muove dall'esigenza di fornire tutela ai consumatori che sempre più costantemente prediligono i prodotti locali, con riferimento ai quali, è necessario, pertanto, garantire una chiara indicazione della loro provenienza**. Essa mira, quindi, attraverso l'introduzione nell'ordinamento di definizioni precise di «chilometro zero o utile» e di «filiera corta», a valorizzare e promuovere il consumo di prodotti del territorio nella consapevolezza che un maggior consumo di prodotti del territorio può, tra l'altro, garantire un reddito più elevato ai produttori locali.
L'articolo 1, comma 1, reca la finalità della proposta di legge, ossia: valorizzare e promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile, di quelli provenienti da filiera corta, di origine locale, stagionali e di qualità, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.
Il medesimo articolo 1, al comma 2, prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottino le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al comma 1.
L'articolo 2 fornisce le seguenti definizioni:
a) **prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile**: i prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea provenienti da luoghi di produzione della materia prima o delle materie prime posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita;
b) **prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta**: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale;
c) **mercato alimentare di vendita diretta**: le aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agroalimentari da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Infine, **l'articolo 3**, detta una disposizione in materia di vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta, **prevedendo che i comuni,** nel caso di apertura di mercati alimentari in aree pubbliche, **riservino agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato.**
Ricorda che la materia ha formato oggetto di precedenti interventi normativi, sia di rango primario che secondario. In particolare, essa è stata disciplinata nell'ambito della legge n. 158

del 2017, che, con riferimento alle misure per il sostegno e la tutela dei piccoli comuni, agli articoli 11 e 12, ha previsto, rispettivamente, misure per la promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile e misure per favorire la vendita di tali prodotti.
Un riferimento ai beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero è contenuto anche all'articolo 95 del testo unico appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016) che prevede criteri premiali nella valutazione dell'offerta – da parte della stazione appaltante – in relazione alla somministrazione di tali prodotti.
Ulteriori riferimenti a tali prodotti sono contenuti anche in norme di rango secondario, ad esempio nel decreto ministeriale 23 giugno 2016 recante Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.
Nel condividere quindi pienamente le finalità della proposta di legge all'esame, alla quale parrebbe opportuno apportare alcune correzioni ai fini del coordinamento interno tra l'articolo 1 e l'articolo 2, reputa che la stessa potrebbe essere resa ancora più incisiva inserendovi una disposizione volta ad assicurare anche il coordinamento esterno della stessa con l'ordinamento vigente, allo scopo di introdurre in via legislativa un'unica e chiara definizione di prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile di qualità, valevole per tutto l'ordinamento.
Conclusivamente, il relatore ha proposto di svolgere un brevissimo ciclo di audizioni e procedere poi speditamente – eventualmente mediante un rapido passaggio in Comitato ristretto – all'esame e all'approvazione della proposta di legge al nostro esame.
Il seguito dell'esame, è stato rinviato ad altra seduta.

14.2 Commissione Agricoltura (XIII) – Sede referente - Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. C. 290 Gadda.
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. C. 410 Cenni. *(Esame e rinvio)*

La Commissione nella seduta di martedì 7 agosto, ha iniziato l'esame delle proposte di legge,in titolo.
Il presidente Gallinella, vertendo le due proposte su identica materia ne ha disposto l'abbinamento.

Il relatore Pasquale Maglione (M5S), ha illustrato i contenuti delle proposte di legge all'esame, di identico contenuto, che riproducono il testo dell'atto Senato n. 2811 della passata legislatura, approvato dall'Assemblea della Camera in prima lettura a seguito di un lungo ed approfondito lavoro svolto dalla Commissione Agricoltura e recano disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.
L'intervento normativo risulta motivato in ragione della crescita considerevole del comparto nazionale dell'agricoltura biologica che si è verificata negli ultimi anni sia in termini di quantità delle produzioni realizzate sia come superficie delle colture, nonché in ragione del carattere anti-ciclico dell'agricoltura biologica negli anni del recente passato in cui tutti i settori produttivi sono stati investiti da una grave crisi, che lo hanno reso una parte importante della nostra economia agricola e non più un settore di nicchia. Tali ragioni rendono necessaria, ad avviso delle presentatrici delle due proposte di legge, **l'introduzione**, da parte del legislatore nazionale, **di norme mirate per promuovere lo sviluppo e la competitività del comparto, compatibili con la regolamentazione europea vigente.**
Passando alla descrizione dell'articolato, il relatore ha fatto presente che entrambe le proposte di legge si compongono di **16 articoli**.
In particolare, gli **articoli 1 definiscono l'oggetto e le finalità dell'intervento normativo** e specificano che il campo di intervento interessa il sistema delle autorità nazionali e locali, i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, gli strumenti finanziari per la ricerca e per la realizzazione di campagne di informazione nonché per incentivare il consumo dei prodotti biologici da parte degli enti pubblici.
Quanto alle finalità, l'agricoltura con metodo biologico viene definita attività di interesse nazionale con funzione sociale in quanto basata sulla qualità dei prodotti; su un metodo che garantisce la sicurezza alimentare, il benessere animale, la tutela dell'ambiente e della biodiversità e il raggiungimento dei risultati in termini di riduzione di gas ad effetto serra.
Il metodo dell'agricoltura biodinamica è equiparato a quello dell'agricoltura biologica se rispetta interamente le prescrizioni di cui al regolamento n. 834 del 2007.

Gli articoli 2 specificano, poi, **che per autorità nazionale si intende il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,** chiamato a svolgere attività di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione della normativa europea in ambito nazionale.
Gli articoli 3 individuano come autorità locali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali sono chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione con metodo biologico.
Gli articoli 4 istituiscono il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica – che sostituisce il Comitato consultivo per l'agricoltura biologia e il Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica i quali vengono entrambi soppressi – disciplinandone composizione e funzione.
Gli articoli 5 prevedono che il Dicastero agricolo (*rectius*: il Ministro) adotti il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica contenente interventi per: agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle piccole imprese agricole; sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare la filiera del biologico; incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo; monitorare l'andamento del settore; migliorare il sistema di controllo e di certificazione; incentivare enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde; incentivare la ricerca.
Gli articoli 6 istituiscono il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica che sostituisce, rivedendone le finalità, il Fondo per l'agricoltura biologica e di qualità, già previsto a legislazione vigente.
Gli articoli 7 prevedono che anche nell'ambito della filiera biologica possano essere costituiti contratti di rete, rinviando alla normativa vigente al fine di renderla applicabile al settore.
Gli articoli 8 delineano le modalità attraverso le quali realizzare il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore.
Gli articoli prevedono, in particolare, l'attivazione di specifici percorsi formativi in ambito universitario, la destinazione alla ricerca in campo biologico svolta dal Consiglio nazionale delle ricerche di una quota parte delle risorse del Fondo per l'attività degli enti e delle istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica ai programmi di ricerca e al finanziamento dei percorsi formativi di cui sopra.
Gli articoli 9 intervengono in tema di formazione professionale, demandando la definizione dei principi in base ai quali le regioni e le province autonome dovranno operare ad un decreto ministeriale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni.
I Capi V recano disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato.
In particolare, gli **articoli 10 introducono l'istituto dei distretti biologici**, intendendosi tali i sistemi produttivi locali nei quali sia significativa la produzione con metodo biologico o con metodologie culturali locali.
Tali distretti si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. Possono parteciparvi gli enti locali che adottano politiche di tutela delle produzioni biologiche. Gli articoli ne disciplinano le modalità di costituzione e le finalità che devono perseguire.
Gli **articoli 11 disciplinano le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica**, intendendosi tali quelle costituite dai rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione e al commercio e aventi alcune finalità, tra cui quella di redigere contratti tipo per la vendita dei prodotti.
La disposizione affida al Ministero il compito di riconoscere, controllare e vigilare sulle Organizzazioni interprofessionali e individua i requisiti necessari affinché tali organizzazioni possano essere riconosciute.
L'articolo individua infine le competenze delle Organizzazioni, tra cui la possibilità di costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali; di imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti e di richiedere che alcuni accordi e decisioni siano resi obbligatori, per un periodo circoscritto, anche nei confronti degli operatori non aderenti all'organizzazione, ai quali potrà parimenti essere richiesto un contributo obbligatorio.
Gli articoli 12 disciplinano le intese di filiera, intendendosi tali quelle proposte dal Tavolo di filiera al Ministero e sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione.
Gli articoli 13 definiscono le organizzazioni di produttori biologici – da riconoscersi dalle regioni secondo criteri definiti con decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni – e individuano le finalità statutarie necessarie ai fini del riconoscimento, oltre che l'oggetto dello statuto stesso.

Gli articoli 14 prevedono una modifica alla legge sull'attività sementiera (legge 25 novembre 1971, n. 1096) stabilendo che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione nei luoghi dove tale varietà si sono sviluppate hanno diritto alla vendita diretta ed in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse, mentre le sementi biologiche non iscritte ad alcune registro, evolute ed adattate nell'ambiente di coltivazione, sono soggette a diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata di sementi o materiali di propagazione purché prodotti in azienda e al libero scambio.
Gli articoli 15 recano le abrogazioni e gli articoli 16 la norma di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Come già anticipato, ricorda che le proposte di legge all'esame riproducono i contenuti della proposta di legge S.2811, approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati ad aprile del 2017.
In proposito, il relatore ha rilevato che il lasso di tempo trascorso impone degli aggiustamenti al testo al fine di tenere conto della normativa nazionale nel frattempo intervenuta. Mentre, ad esempio, il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica», dovrebbe recare una normativa complementare rispetto a quella recata dai testi al nostro esame, questi dovrebbero essere invece coordinati con quanto stabilito dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017), che ha disciplinato i distretti del cibo, considerando tali, tra l'altro, i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori in cui sia stato stipulato e sottoscritto un protocollo per la diffusione del metodo biologico.
A suo avviso**, il lavoro più grande che ci sarà da fare riguarda tuttavia la verifica dello spazio normativo che residua ai legislatori nazionali alla luce della nuova normativa europea nel frattempo intervenuta**. Il relatore si riferisco al recente Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2018, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2021, che ha abrogato il regolamento oggi vigente.
Conclusivamente, **il relatore ha proposto di svolgere, nel mese di settembre, un ciclo di audizioni** che consentano di comprendere meglio la portata dell'intervento normativo europeo e, dunque, il nostro spazio di intervento.
Il seguito dell'esame, è stato rinviato ad altra seduta.

14.3 Sulla coltivazioni di ulivi e il batterio «*Xylella Fastidiosa*» - Interpellanze urgenti n. **2-00078** (ex articolo 138-*bis* del regolamento) presentata dall'On. Elvia Savino (FI) ed altri il 7 agosto 2018, rivolta al **Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo** per sapere quali iniziative il Governo intenda porre in essere per affrontare e risolvere, senza ulteriori ritardi, la fase di crisi economica degli agricoltori e dei vivaisti, che, rispettivamente, con l'abbattimento delle piante di olivo e con la sospensione o l'annullamento dei contratti e delle forniture, perdono la loro fonte di reddito e di sopravvivenza.

INTERROGAZIONE, ritirata.

14.4 Sulla coltivazioni di ulivi e il batterio «*Xylella Fastidiosa*» – Interpellanza n. **2-00070** presentata dall'On. Savino (FI) il 2 Agosto 2018

- Scadenza emendamenti

Oggetto	Sede	Note
Nulla da segnalare		

Cordiali saluti

Informazioni parlamentari
Dott.ssa Isabella Senatore

I contenuti di questo messaggio sono strettamente confidenziali, e ne sono vietati la diffusione e l'uso non autorizzato. Infoparlamento non si assume responsabilità riguardo ai contenuti del testo né per eventuali modifiche o danneggiamenti.